

# Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura

Julien Théry

## ► To cite this version:

Julien Théry. Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura. Giovanni Minnucci. Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301). Primi spunti per una rilettura, 2003, Anagni, Italy. Archivio di Stato, pp.21-68, 2008, Collana Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno. <halshs-00219766>

**HAL Id: halshs-00219766**

**<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00219766>**

Submitted on 28 Jan 2008

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Julien Théry\*

## Allo scoppio del conflitto tra Filippo il Bello di Francia e Bonifacio VIII: l'affare Saisset (1301)

### Primi spunti per una rilettura

Paru dans *I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Bonifacio VIII dalla 'Unam sanctam' allo 'schiaffo' di Anagni. Atti del convegno di studi per i 700 anni dalla fondazione dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' (Roma/Anagni, 9-10 maggio 2003)*, édition Giovanni MINNUCCI, Rome, 2008 (Collana Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno), p. 21-68

[entre crochets, la pagination dans la publication papier]

[p. 21] 1. Prenderò le mosse dalla fondazione da parte di Bonifacio VIII di un'università assai meno nota di quella di Roma, l'università di Pamiers. Fu il primo *studium generale* creato da papa Caetani, la cui bolla di fondazione fu emanata il 18 dicembre 1295, cioè qualche giorno prima della fine del suo primo anno di pontificato.<sup>1</sup>

Pamiers è una cittadina del Sud del regno di Francia, situata a una sessantina di chilometri a sud di Toulouse, isolata nei primi contrafforti dei Pirenei, in una zona assai periferica. In questo piccolo centro urbano certamente non vi erano né le necessità, né le condizioni per lo sviluppo di un insegnamento di alto livello; e lo *studium* di Pamiers restò solo “sulla carta” (anzi, “sulla

---

\* Ringrazio molto la dottoressa Silvia Di Paolo, alla quale l'italianità di questo testo deve molto. Sono grato anche al dottor Eugenio Renzi per il suo aiuto. In questo lavoro non si è potuto tener conto di due articoli non ancora comparsi al momento della redazione: T. SCHMIDT, *La condamnation de Pierre Flote par le pape Boniface VIII*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge», 1 (2006), pp. 109-121, e J. H. DENTON, *Bernard Saisset and the Franco-papal Rift of December 1301*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 102/2 (2007), pp. 399-427. L'autore di quest'ultimo lavoro propone una nuova edizione del testo *Sane ad audientiam*.

<sup>1</sup> Regesto in G. DIGARD, *Les registres de Boniface VIII*, Parigi 1907-1939, n° 658; edizione in J.-M. VIDAL, *Documents sur les origines de la province ecclésiastique de Toulouse, 1295-1318*, Roma 1901, pp. 23-24.

pergamena”), dal momento che la bolla di creazione non ebbe alcun seguito. Di per sé, questa fondazione risulta di pochissima rilevanza (e del resto [p. 22] non ha suscitato pressoché alcuna attenzione da parte degli storici). Eppure la bolla di fondazione dell’università di Pamiers fu una delle prime tappe sulla strada che condusse fino al famosissimo “attentato” (comunemente noto come “schiaffo”)<sup>2</sup> di Anagni, meno di otto anni dopo.

All’origine della fondazione dello *studium generale* di Pamiers vi erano solo motivazioni politiche. La decisione pontificia non si comprende al di fuori di un contesto locale molto preciso, se pur strettamente collegato con vicende ben più ampie.

Il contesto era quello di un contrasto tra il conte di Foix, Roger-Bernard III, e l’abate della collegiata di Saint-Antonin di Pamiers, Bernard Saisset. Ambedue da tempo si contendevano la signoria di Pamiers e questo sarebbe potuto rimanere un caso ordinario di conflitto locale tra giurisdizione temporale ecclesiastica e giurisdizione laica, del tipo di quelli che, da una decina di anni, divenivano più numerosi del solito nel regno di Francia. Bonifacio VIII scelse, invece, di affermare l’autonomia della giurisdizione della Chiesa nel regno di Francia in un modo fermissimo, se non addirittura eclatante, attraverso provvedimenti radicali come la fondazione di uno *studium generale*. E fu così che la cittadina subpirenaica di Pamiers divenne un punto nevralgico nel conflitto [p. 23] giurisdizionale che, oramai, si stava inasprendo tra la monarchia francese e il papato.

Non fu affatto un caso se il grande scontro tra Bonifacio e il re di Francia Filippo IV il Bello ebbe inizio, sei anni dopo, proprio a Pamiers, con una vicenda che si è soliti chiamare “l’affaire Saisset”. Nel 1301, l’ex abate di Saint-Antonin Bernard Saisset, divenuto nel frattempo vescovo di Pamiers, venne accusato dalla giustizia regia di tradimento verso il re, nonché di altre terribili

---

<sup>2</sup> Com’è noto, il 7 settembre 1303, Sciarra Colonna e Guillaume de Nogaret (venuto per opporsi alla promulgazione della bolla *Super Petri Solio*, con la quale il papa affermava che il re di Francia era incorso automaticamente nella scomunica) insieme a un gruppo di soldati sorpresero Bonifacio VIII nel suo palazzo di Anagni. Verosimilmente non ci fu alcuno schiaffo; si trattò invece di sequestro del papa; per questo sarebbe più corretto parlare di attentato. Sull’episodio, si vedano in particolare R. HOLTZMANN, *Wilhelm von Nogaret. Rat und grossiegelbewahrer Philipps des Schönen von Frankreich*, Fribourg-en-Brisgau 1898, pp. 66-110; H. G. J. BECK, *William Hundleby’s Account of the Anagni Outrage*, in «Catholic Historical Review», 32 (1947), pp. 190-220; R. FAWTIER, *L’attentat d’Anagni*, in «Mélanges d’histoire et d’archéologie», 60 (1948), pp. 153-179; J. COSTE, *Les deux missions de Guillaume de Nogaret en 1303*, in «Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge», 105/1, 1993, pp. 299-326; e soprattutto la recente ricostruzione di A. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, Turin 2003, pp. 347-363.

nefandezze. Cercherò di mostrare che esisteva un nesso essenziale, anche se del tutto nascosto, tra l'intervento di Bonifacio VIII nel conflitto di giurisdizione a Pamiers e il processo straordinario celebrato da Filippo il Bello, qualche tempo dopo, contro il vescovo Saisset.

I presunti orrori degli altrettanto ipotetici crimini di Bernard Saisset giustificarono da parte del potere regio violazioni senza precedenti dell'immunità ecclesiastica. La reazione di Bonifacio, la quale non poteva che essere durissima, suscitò in Francia un'offensiva inaudita contro la persona del papa; e questi da parte sua rispose, tra l'altro, con la bolla *Unam sanctam*. Col caso Saisset, le tensioni con la Sede apostolica create dallo svilupparsi di una nuova dinamica di costruzione della monarchia francese entrarono in una fase parossistica. L'analisi di questo episodio un po' misconosciuto dalla storiografia<sup>3</sup> mette in piena luce la posta in gioco nell'insieme del violento contrasto tra Bonifacio VIII e

---

<sup>3</sup> Il saggio più importante sul caso Bernard Saisset rimane quello di Jean-Marie Vidal. Questo si trova in un lavoro dedicato all'intera carriera di *Bernard Saisset, évêque de Pamiers (1232-1311)* comparso in un primo momento a puntate nella «Revue des Sciences religieuses», 5 (1925), p. 417-438 e 565-590, 6 (1926), p. 50-77, 177-198 e 371-393 (essendo queste ultime due dedicate all'affare) e poi riedito in volume a sé stante: J.-M. VIDAL, *Bernard Saisset (1232-1311)*, Toulouse, Parigi 1926 (d'ora in poi mi riferirò sempre alla pubblicazione nella «Revue des Sciences religieuses», poiché è molto difficile trovare il volume unico del 1926). G. DIGARD, *Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304*, Parigi 1936, t. II, pp. 52-82, offre una ricostruzione del caso indipendente da quella del Vidal (morì prima di poterla leggere e la pubblicazione del suo libro nel 1936 fu postuma). J. FAVER, *Philippe le Bel*, Parigi 1978, pp. 317-328, riprende le conclusioni di Vidal. S. H. CUTTLER, *The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France*, Cambridge 1982, pp. 73-75, Joseph R. STRAYER, *The Reign of Philip the Fair*, Princeton 1980, pp. 260-267, e A. W. LEWIS, *Le sang royal. La famille capétienne et l'Etat, France, X<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle*, Parigi 1981, pp. 183-184, hanno proposto analisi nuove, ma poco sviluppate. Si veda anche J. A. MAC NAMARA, *Gilles Aycelin: the Servant of Two Masters*, Syracuse 1973, pp. 98-112. Di recente, Agostino Paravicini Bagliani ha dedicato qualche pagina della sua biografia di papa Caetani al caso Saisset (PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*, pp. 279-286) e Alessandro Barbero, dal canto suo, ha riconsiderato la storia dello scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello alla luce delle odierne teorie degli esperti di politologia e di relazioni internazionali in materia di *crisis management* e di *escalation*: A. BARBERO, *Bonifacio VIII e la casa di Francia*, in *Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale* (Todi 13-16 ottobre 2002), Spoleto 2003 (Centro Italiano di studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina; Centro di Studi sulla spiritualità medievale dell'Università degli Studi di Perugia, Nuova Serie, 16) pp. 273-327. Questa sua interessante rilettura privilegia l'idea che la strada verso lo scontro finale tra il papa e il re di Francia fu più che altro determinata da circostanze contingenti (essendo le analisi tradizionali sullo svolgimento del conflitto legate ad un'interpretazione che l'autore definisce troppo “finalizzata”). Tuttavia, come si vedrà più avanti, non condivido le conclusioni del Barbero per quanto riguarda il caso Saisset (*ibid.*, pp. 301-309).

Filippo [p. 24] il Bello. Si tratta di una questione fondamentale, che non solo fu al principio dell'operato di Bonifacio per tutto il suo pontificato, ma la cui portata abbraccia secoli di storia medievale: la questione dei rapporti tra potere spirituale e temporale, e più precisamente quella della supremazia del papa, quindi della sua sovranità universale.

2. La signoria di Pamiers era ripartita tra pari: da un lato l'abate di Saint-Antonin e dall'altro il re di Francia. In effetti, nel 1269 l'abate della collegiata, il giovane Bernard Saisset, aveva concluso un trattato di ripartizione con il re Luigi IX (cioè con il nonno di Filippo il Bello, il futuro san Luigi). Una parte dei diritti feudali sulla città venne in tal modo offerta al re, allo scopo di proteggere l'abbazia contro gli abusi e le rivendicazioni del conte di Foix Roger-Bernard. Un secolo e mezzo prima, nel 1111, l'antenato di Roger-Bernard [p. 25] era stato costretto dal papa Pasquale II a riconoscersi vassallo di Saint-Antonin; ma i conti di Foix non avevano mai posto fine alle usurpazioni e alle violenze a discapito del loro signore – un signore sì feudale, ma ecclesiastico, quindi privo di armi fuorché quelle spirituali.<sup>4</sup> La strategia di Saisset risultò efficace fino a che nel 1285 Roger-Bernard III non ottenne dal re Filippo III la cessione dei diritti feudali su Pamiers acquisiti nel 1269, confermata poco dopo dal successore di Filippo III, il giovane Filippo IV.<sup>5</sup>

Si aprì così un lungo processo tra Bernard Saisset e il conte presso la giustizia regia, durante il quale l'abate negò la legalità della cessione, nonché i diritti di Roger-Bernard a ripristinare la signoria parziale dei conti di Foix a Pamiers.<sup>6</sup> Saisset sapeva benissimo che il riconoscimento del conte quale co-signore avrebbe di fatto messo a repentaglio il patrimonio dei beni e diritti feudali di Saint-Antonin; per questo l'abate lottò con tutte le sue forze. Ricorse all'autorità del papa, si recò a Roma di persona e ottenne da Niccolò IV, nel

---

<sup>4</sup> VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 425-438; cfr. il documento con il quale l'abate Saisset concesse a Luigi IX la signoria di Pamiers edito in *Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa...*, t. XIII, Parigi 1785, *Instrumenta*, cc. 96-97.

<sup>5</sup> VIDAL, *Bernard Saisset...*, p. 569.

<sup>6</sup> Lo svolgimento di questo processo, assai imbrogliato ma importante per capire il significato del caso Saisset scoppiato qualche anno dopo, è stato studiato dettagliatamente da VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 570-590, da documenti degli Archives Nationales de France e degli Archives départementales dell'Ariège.

marzo 1292, una bolla<sup>7</sup> che poneva Saint-Antonin sotto la protezione diretta della Sede apostolica e ne affidava la tutela speciale contro le imprese dei potenti laici al cardinale prete di San Martino ai Monti Benedetto Caetani, vale a dire il futuro Bonifacio VIII.<sup>8</sup>

Durante il processo, sembra che il Saisset abbia provato a [p. 26] spostare la questione sul piano dei principi e che si sia fatto il campione della giurisdizione ecclesiastica. Il conte Roger-Bernard sottolineò invece come la richiesta d'intervento presso Niccolò IV costituisse un'offesa al re e, accusando l'abate di aver cercato di trasferire al papato la giurisdizione diretta su Pamiers, denunciò questa sua iniziativa quale crimine di lesa maestà.<sup>9</sup> Alla fine, il re confermò la cessione e nel marzo 1295 ritirò le proprie truppe da Pamiers, lasciando via libera agli uomini del conte, i quali immediatamente presero possesso della città e cominciarono a colpire i beni e le persone stesse dei canonici, con la complicità, sembra, dei cittadini. Dopo qualche tempo, l'abate dovette perfino abbandonare la propria abbazia, rifugiandosi nella Curia pontificia.<sup>10</sup> Nel frattempo, precisamente alla vigilia di Natale del 1294, Benedetto Caetani era stato eletto papa.

La reazione di Bonifacio VIII fu drastica. Oltre a delle dure reprimende indirizzate a Filippo il Bello,<sup>11</sup> scomunicò il conte e lanciò l'interdetto ecclesiastico sulla città.<sup>12</sup> Seguirono altri provvedimenti assai più inconsueti. Il 23 luglio 1295, creò infatti la nuova diocesi di Pamiers, staccandone il territorio da quella ampia di Toulouse. Pamiers veniva elevata al grado di sede vescovile<sup>13</sup> e il primo vescovo, nominato da Bonifacio, fu Bernard Saisset.<sup>14</sup> In questo modo la posi-

---

<sup>7</sup> Questa bolla non fu registrata nei *Registra Vaticana*; VIDAL, *Bernard Saisset...*, p. 571, la conosce grazie a una copia seicentesca conservata nella Bibliothèque Nationale de France di Parigi, Collection Doat, t. 94, fol. 108.

<sup>8</sup> A. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*

<sup>9</sup> VIDAL, *Bernard Saisset...*, p. 572.

<sup>10</sup> VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 578-580.

<sup>11</sup> Bolla *Ex affectu*, 17 giugno 1295 (edizione dell'arenga in DIGARD, *Les registres...*, n° 162, e del resto del testo in P. DUPUY *Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel roy de France...*, Parigi 1655, p. 625).

<sup>12</sup> Bolla *Nuper ad nostrum*, 17 giugno 1295 (regesto in DIGARD, *Les registres...*, n° 161).

<sup>13</sup> Bolle *Romanus pontifex*, 23 luglio, 15 e 16 settembre 1295 (regesto in DIGARD, *Les registres...*, n° 411, 412; edizione in *Gallia christiana...*, cc. 98-99).

<sup>14</sup> Bolla *Celesti dispositione*, 23 luglio 1295 (regesto in DIGARD, *Les registres...*, n° 412bis, edizione in J.-M. VIDAL, *Documents...*, pp. 16-20). Il papa nel testo della bolla sottolinea il fatto che ha conosciuto personalmente Saisset durante il soggiorno di quest'ultimo alla Curia e che lo

zione dell'ex abate [p. 27] veniva molto rafforzata: la giurisdizione vescovile si estendeva su tutte le terre del conte. Per giunta, quest'ultimo era oramai un suddito spirituale di Saisset.

Poco dopo, nel dicembre 1295, il papa creò a Pamiers non solo lo *studium generale* del quale ho già parlato,<sup>15</sup> ma anche un tribunale d'inquisizione dell'eresia.<sup>16</sup> Istituiva così nella cittadina una nuova giurisdizione della Chiesa, eccezionale e direttamente sottomessa alla sovranità pontificia.

Non credo che le ragioni di un tale impegno da parte di Bonifacio siano da rintracciare in una speciale malevolenza del papa nei confronti della Francia (atteggiamento che gli fu attribuito più tardi dai consiglieri di Filippo). Bonifacio era semplicemente intenzionato ad ostacolare la politica ecclesiastica del re, che era molto cambiata rispetto a quella del nonno san Luigi e a quella del padre Filippo III.<sup>17</sup> Dall'inizio degli anni 1290, vi erano sistematici sconfinamenti regi [p. 28] nei privilegi giurisdizionali locali delle chiese. Nel complesso, si verificava una specie di offensiva generale da parte del potere regio.<sup>18</sup>

---

ha apprezzato in un modo particolare: *merita... que tua diutina et laudabilis apud Sedem apostolicam conversatio nostris sensibus nota fecit* (citato da J.-M. VIDAL, *Bernard Saisset...*, p. 581, n. 1).

<sup>15</sup> Bolla *Dum sollicitate*, 18 dicembre 1295. Cfr. VIDAL, *Documents...*, p. 23-24: *Cum igitur Appamiarum civitas, quam nuper suadentibus rationabilibus causis (...) in civitatem ereximus et decoravimus vocabulo civitatis, propter ipsius commoditates et conditiones quamplurimas apta non modicum huiusmodi studio censeatur, nos, profectibus publicis multipliciter expedire credentes ut in civitate predicta cultores sapientie inserantur fructum uberem, largiente Domino, in tempore producturi, presentium auctoritate statuimus ut in civitate civitate prefata sit deinceps studium generale in quo magistri doceant et scolares libere studeant et audiant in quavis licita facultate.*

<sup>16</sup> Regesto in DIGARD, *Les registres...*, n° 606 (21 dicembre 1295), edizione in VIDAL, *Documents...*, p. 24-25; Cfr. VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 63. Sulla storia di questo tribunale, si veda J.-M. VIDAL, *Le tribunal d'inquisition de Pamiers*, Toulouse, 1906 (il tribunale fu presieduto più tardi dal vescovo Jacques Fournier, il futuro Benedetto XII; questi portò ad Avignone il registro dei verbali dei suoi processi inquisitori, dal quale E. Leroy Ladurie ha tratto la materia del suo famoso libro *Storia di un paese: Montailon*, Milano 1977).

<sup>17</sup> Sull'atteggiamento dei due predecessori di Filippo il Bello nei confronti delle giurisdizioni ecclesiastiche nel regno, si vedano P. FOURNIER, *Les officialités au Moyen Âge*, Parigi 1880, pp. 94-97; G. J. Campbell, *The Protest of Saint Louis*, in «Traditio», 15 (1959), p. 404-418; id., *The Attitude of the Monarchy Towards the Use of Ecclesiastical Censures in the Reign of Saint Louis*, in «Speculum», 35 (1960), pp. 535-555; id., *Clerical Immunities in France During the Reign of Philip III*, in «Speculum», 39/3 (1964), pp. 404-424; id., *Temporal and Spiritual regalia During the Reigns of Saint Louis and Philip III*, in «Traditio», 20 (1964), pp. 351-383; Y.-M. CONGAR, *L'Église et l'État sous le règne de saint Louis*, in *Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes des colloques de Royaumont et de Paris (21-27 mai 1970)*, ed. L. CAROLUS-BARRÉ, Paris 1976, pp. 257-271; J. LE GOFF, *Saint Louis*, Parigi 1996, pp. 118-121 e 781-785.

<sup>18</sup> D'altronde la politica ecclesiastica di Filippo il Bello nella prima metà del proprio regno,

La raffica di misure alquanto sproporzionate prese da Bonifacio VIII fece di Pamiers, in qualche modo, un luogo simbolo. Tramite Saisset e il conte di Foix, ci fu un primo scontro, minore e indiretto, anzi velato, tra il nuovo papa e Filippo il Bello. Fin dall'inizio dell'anno successivo, cioè il 1296, l'attenzione si spostò sulla bolla *Clericis laicos* e ai suoi riflessi. Sta di fatto che il coinvolgimento del papa a Pamiers, nonché la fermezza di Saisset nel promuovere la politica di intransigenza scelta – e presto incarnata – da Bonifacio VIII, suscitarono sicuramente un'attenzione particolare da parte dei consiglieri regi. Si può accennare ad un fatto che pur essendo aneddótico, è ricco di significato per chiarire il seguito degli avvenimenti. Nel 1298, il vescovo Bernard Saisset decise di fondare nella cattedrale di Pamiers una cappella dedicata a un evangelizzatore dell'Europa settentrionale, vissuto durante l'alto medioevo: santo Bonifacio. Saisset fece anche donazione dei beni ereditati dal padre per istituire un collegio di sei cappellani. Bonifacio VIII, con una lettera il cui formulario può farci sorridere, dette il via libera a questa fondazione in suo onore, “annuendo magnanimamente alle suppliche” del vescovo.<sup>19</sup>

[p. 29] 3. La bolla *Clericis laicos* alla quale ho accennato poco fa, emanata il 24 febbraio 1296, fu l'occasione di quello che gli eruditi dell'età moderna chiamarono “il primo dissidio” fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII. Due mesi dopo la fondazione dello *studium generale* di Pamiers, Bonifacio proseguì infatti con la politica di affermazione della propria supremazia, ma questa volta con decisioni assai più importanti e ambiziose.

La *Clericis laicos* vietava a tutti gli ecclesiastici di pagare qualsiasi imposta ai poteri secolari senza l'approvazione pontificia, e a questi di imporre tasse sul clero senza la medesima approvazione.<sup>20</sup> Si trattava di una vicenda finanziaria, ma anche e soprattutto di una questione di sovranità. I re di Francia e d'Inghilterra erano in guerra e il pressante bisogno di denaro aveva spinto sia l'uno che l'altro a cercare nuovi modi per tassare il clero. Filippo il Bello aveva ottenuto nel gennaio 1296 da un'assemblea di baroni e di prelati una contribuzione eccezionale di un cinquantesimo di tutti i patrimoni mobili e immobili, inclusi quegli ecclesiastici. Con questo nuovo tipo di tassa, giustificata dagli imperativi della

---

prima dello scontro con Bonifacio VIII, rimane tutta da studiare (lo studio di DIGARD, *Philippe le Bel...*, si limita a un punto di vista ristretto alle relazioni diplomatiche del re con la Sede apostolica).

<sup>19</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 2465 (20 febbraio 1298); cfr. VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 59-60.

<sup>20</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 1567.



difesa del regno, si poteva aggirare il principio dell'autorizzazione papale, la quale era riconosciuta necessaria per l'imposta tradizionale sul reddito del clero, cioè sulla decima (che teoricamente era destinata alla Crociata).<sup>21</sup> In risposta, la *Clericis laicos* colmava in modo assolutamente radicale il vuoto legislativo creato dalla nuova tassa. Come ha ricordato di recente il Barbero, la bolla prevedeva la scomunica automatica non solo per chiunque avesse tassato i chierici senza l'accordo del papa, ma anche per chiunque avesse accettato di pagare.<sup>22</sup> Si può dunque condividere il [p. 30] giudizio del Dupré Theseider, secondo il quale Bonifacio, con la *Clericis laicos*, "si arrogava il diritto di sindacare la legittimità e anche la necessità della tassazione stessa, e con ciò veniva a ledere i diritti sovrani in campo fiscale", anche se bisogna sottolineare che tali "diritti sovrani" non erano ereditati dal passato, bensì in corso di costituzione.<sup>23</sup>

I provvedimenti della *Clericis laicos* valevano per tutti i poteri secolari d'Occidente. Tra l'altro colpivano pure il re d'Inghilterra, il quale poco prima aveva imposto una nuova decima senza riferirne al papa. Tuttavia la reazione più viva fu quella del re di Francia<sup>24</sup> che emanò nell'agosto 1296 un'ordinanza con cui proibiva l'esportazione di certi prodotti e valori fuori dal regno, paralizzando l'intero sistema dei trasferimenti di denaro dalle chiese di Francia alla Sede apostolica. Dapprima, Bonifacio VIII rispose con durezza, con la bolla *Ineffabilis amoris* (20 settembre 1296), ma presto seguì un periodo di distensione. Per ragioni legate al contesto internazionale, nelle quali non posso addentrarmi, Bonifacio giudicò poco opportuno di inasprire il contrasto e decise di fare marcia indietro.

---

<sup>21</sup> Si veda in merito l'analisi molto chiara del BARBERO, *Bonifacio VIII e la casa...*, pp. 282-284.

<sup>22</sup> BARBERO, *Bonifacio VIII e la casa...*, p. 285. A proposito della *Clericis laicos*, si vedano anche DIGARD, *Philippe le Bel...*, I, pp. 257-263; J. A. MAC NAMARA, *Simon de Beaulieu and Clericis laicos*, in «Traditio», 25 (1969), pp. 155-170; FAVIER, *Philippe le Bel...*, pp. 274-277; R.-H. BAUTIER, *Le jubilé romain de 1300 et l'alliance franco-pontificale au temps de Philippe le Bel et Boniface VIII*, in «Le Moyen Âge», 86 (1980), pp. 189-216, alle pp. 199-203; PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*, pp. 120-122.

<sup>23</sup> E. DUPRÉ-THESEIDER, *Bonifacio VIII*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, t. 12, Roma 1970, pp. 146-170, alla p. 153.

<sup>24</sup> Vale la pena di sottolineare che, in tal modo, la reazione francese si indirizzava direttamente contro il papa e le sue risorse, mentre quella del re Edoardo I d'Inghilterra rimase nel campo delle relazioni tra la monarchia e la chiesa inglese, con la confisca dei beni temporali dei vescovadi inglesi. Si veda in merito J. H. DENTON, *Robert Winchelsey and the Crown, 1284-1313. A Study in the Defense of Ecclesiastical Liberty*, Londra 1980 (Cambridge studies in medieval life and thought), pp. 80-99.

La distensione, che viene perfino considerata come un periodo “d’alliance franco-pontificale” da Robert Henri Bautier,<sup>25</sup> durò circa tre anni. Il riavvicinamento fra il papa e Filippo venne coronato dalla canonizzazione di Luigi IX, avvenuta [p. 31] l’11 agosto 1297. Questa distensione si interruppe nel settembre 1301, quando Filippo il Bello fece arrestare il vescovo di Pamiers Bernard Saisset, a dispetto della giurisdizione ecclesiastica.

4. Finora la storiografia non ha visto alcun legame tra le vicende locali di Pamiers e il caso Saisset scoppiato nel 1301.<sup>26</sup> Eppure l’arresto del vescovo e la procedura giudiziaria celebrata dal re nei suoi confronti non si comprendono bene se non si tiene presente il conflitto dell’ultimo decennio del duecento intorno alla signoria ecclesiastica nella piccola città subpirenaica, e specialmente la posizione assunta da Bonifacio VIII a sostegno di Saisset.

Dopo il 1296, il problema della signoria di Pamiers si era più o meno risolto con un compromesso tra il vescovo e il conte,<sup>27</sup> approvato dal papa dopo qualche indugio;<sup>28</sup> tuttavia Bonifacio esigeva anche una sottomissione solenne degli abitanti della cittadina, la quale rimaneva sotto interdetto e, a quanto sembra, non aveva molta fretta di ottenere la propria riconciliazione con la Chiesa.<sup>29</sup> Sicché il 28 novembre 1299, il papa emanò una lettera di scomunica maggiore contro gli abitanti, con la minaccia di un’accusa di eresia davanti al nuovo tribunale dell’inquisizione se avessero persistito ancora per più di un anno nella loro insubordinazione.<sup>30</sup> Scaduto questo termine, nei primi mesi del 1301, in applicazione del provvedimento pontificio, il vescovo Saisset emanò una sentenza di deposizione di tutti i consoli della città, [p. 32] essendo l’esercizio delle cariche incompatibile con il loro stato spirituale di scomunicati. Per tanto i cittadini non si sottomisero. Anzi, nell’aprile 1301, ricorsero in appello non solo all’arcivescovo di Narbona e al papa, ma anche al re di Francia, al quale mandarono una lamentela.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> R.-H. BAUTIER, *Le jubilé...*

<sup>26</sup> Anche se PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*, pp. 279-282, nel suo racconto del caso Saisset, prende le mosse dal conflitto di giurisdizione tra il vescovo e il conte di Foix.

<sup>27</sup> VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 581-586; cfr. il testo del compromesso edito in *Gallia christiana...*, cc. 100-103.

<sup>28</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 2907 e *Gallia christiana...*, cc. 103-107 (17 febbraio 1299).

<sup>29</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 3092 (27 febbraio 1299); cfr. VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 587-589.

<sup>30</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 3340.

<sup>31</sup> VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 589-590.

L'indagine regia a proposito dei crimini di Saisset ebbe inizio proprio a questo punto, nella primavera 1301 (ma questa coincidenza temporale fu probabilmente solo un caso e, a quanto pare, non ci fu un legame diretto tra le lamentele degli abitanti di Pamiers e l'avvio della procedura regia contro il vescovo). Dal 31 maggio fino al mese di settembre, due inviati del re in Linguadoca raccolsero segretamente testimonianze contro Saisset. I verbali delle deposizioni di ventitré testimoni ascoltati da questi due *enquêteurs-réformateurs* sono conservati nel *Trésor des chartes* dell'Archivio nazionale di Parigi. Nel documento, queste deposizioni sono precedute da una lista di dieci articoli di accusa.<sup>32</sup> Si tratta della prima fonte sull'affare, in ordine cronologico, della quale disponiamo. Non si è conservato nessun documento anteriore di qualsiasi tipo che faccia cenno a queste accuse contro il vescovo di Pamiers.

Erano tre i tipi di accusa sui quali furono interrogati i ventitré testimoni. Anzitutto, Saisset veniva accusato di aver diffuso false profezie, che attribuiva a san Luigi. Quest'ultimo avrebbe annunciato la distruzione del regno di Francia sotto il proprio nipote e il passaggio del medesimo regno sotto la dominazione di altre potenze.<sup>33</sup> [p. 33] Poi, il vescovo di Pamiers si sarebbe reso colpevole di diversi fatti costitutivi di *proditio*, un reato che oggi si direbbe di alto tradimento, ed era questa la parte più concreta, se non il cuore dell'accusa. In effetti, Saisset avrebbe cercato di trascinare il conte di Foix (il quale pur tuttavia era sempre stato il suo peggior nemico, bisogna notarlo) in una congiura (*conjuratio*) contro il re per cacciare i "Gallici" dal Sud della Francia.<sup>34</sup> Il terzo tipo di accusa riguar-

---

<sup>32</sup> Archives nationales de France, J 336/10. Sono due le edizioni, entrambe poco scientifiche: DUPUY, *Histoire du différend...*, pp. 631-651, e (questa migliore dell'altra, e forse da un'altra copia: *Ex mss. cod. Biblioth. S. Germani a Pratis*) *Gallia christiana...*, cc. 120-131.

<sup>33</sup> Articolo primo: *in injuriam et blasphemiam domini nostri regis Francie prorumpens dixit non semel, sed pluries, diversis locis et temporibus, coram multis personis ecclesiasticis et secularibus, nobilibus et ignobilibus, quod sanctus Ludovicus dum viveret dicerat eidem episcopo Appamiarum, tunc abbati, quod temporibus istius domini regis qui nunc est regnum Francie debebat destrui et quod ipse dominus rex et sui tempore istius domini regis debebant perdere dictum regnum et quod dictum regnum temporibus istius domini regis debebat devenire ad alienos, ad ipsum dominum regem et suos ulterius non reversurum* (*Gallia christiana...*, c. 120). Secondo il sesto articolo, Saisset avrebbe giustificato con queste profezie di san Luigi le sue proposte al conte di Foix per un complotto contro il re (*Gallia christiana...*, c. 121).

<sup>34</sup> Articoli da 2 a 7: *Item quod dictus episcopus tractavit prodicionem contra dominum regem predictum tempore quo rex Anglie faciebat guerram contra ipsum dominum regem in partibus Vasconie seu in ducatu Aquitanie, promittendo comiti Fuxensi vel aliis pro eo quod si idem comes vellet facere pacem cum ipso episcopo et se conjurare cum eo, quod ipse episcopus faceret ipsum comitem dominum totius terre Tolosane. (...) Item quod dictus episcopus tunc temporis dixit dicto comiti vel aliis cum quibus tractabat predicta quod ipse et comes*

dava degli insulti contro Filippo il Bello (per l'esattezza, i documenti parlano di "bestemmie" contro il re, e questa terminologia religiosa non era del tutto casuale, come ben si vedrà più avanti). Saisset avrebbe detto che il re era *de bastardis seu de spuris oriundus*, cioè non era il figlio legittimo del padre (non solo un insulto, ma anche evidentemente un modo per dire che Filippo non era il legittimo re di Francia).<sup>35</sup> Saisset avrebbe anche dato del falsario al re, accusandolo di battere moneta falsa.<sup>36</sup>

[p. 34] Nell'ambito del presente contributo non mi addentrerò nell'analisi di queste accuse.<sup>37</sup> Basti dire che sostanzialmente non sono molto attendibili. In particolare l'accusa più pesante, vale a dire quella di *conjuratio* e di *proditio*, è abbastanza inverosimile. A sostegno di quanto affermato nei dieci articoli, gli indagatori del re non trovarono altro che testimonianze di nemici del vescovo,<sup>38</sup> tra i quali lo stesso conte di Foix, nonché testimonianze di servitori di Saisset che furono torturati prima di rivelare le colpe del proprio maestro.<sup>39</sup> Del resto la provenienza delle accuse non era specificata nel verbale dell'*inquisitio* dei due *enquêteurs-réformateurs*. Il documento inizia con la formula *pervenit ad audientiam nostram*, la quale veniva spesso usata nell'ambito della procedura inquisitoria romano-canonica per aprire un'istanza giudiziaria senza accusatore né denuncia-

---

*cum dictis civibus Tholose, postquam ipsum comitem, ipso episcopo procurante, in suum dominum recepissent, expellerent omnes Gallicos de terra ista et acquirerent totam terram, etc. (Gallia christiana..., cc. 120-121).*

<sup>35</sup> Articolo 9, *Gallia christiana...*, c. 121.

<sup>36</sup> Articolo 8, *Gallia christiana...*, c. 121. Il decimo e ultimo articolo lasciava aperta la possibilità di aggiungere ulteriori accuse: *Item quod dictus episcopus Appamiarum multa alia tractavit, machinatus fuit, dixit et fecit in injuriam, blasphemiam et vituperium dicti domini regis et in subversionem et diminutionem honoris regii et juris atque regni (Gallia christiana..., c. 121).*

<sup>37</sup> Si possono vedere in merito le osservazioni assai brevi ma molto interessanti di LEWIS, *Le sang royal...*, pp. 183-184. Sto preparando un saggio sull'intero affare Saisset nel quale mi soffermerò più a lungo su queste prime accuse.

<sup>38</sup> Per quanto riguarda l'identità e l'atteggiamento dei testimoni, sui quali non posso qui soffermarmi, si veda VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 180-181, 372, 380-384.

<sup>39</sup> Questo è quanto lamenta Saisset in un testo di *gravamina* contro la procedura regia presentato dal suo procuratore (ed. DUPUY, *Histoire du différend...*, pp. 651-653, e *Gallia christiana...*, c. 131-134): *...ipsos captos viliter per civitatem Appamiarum palam et publice apud Tolosam secum adduxit [si tratta del commissaire enquêteur regio e vidame di Amiens Jean de Picquigny] et postea cepit Tolose Raimundum de Benaugis domicellum; et ipsos quatuor ibidem suo carceri mancipavit et adhuc ipsos tenet captos ipsorumque aliquos supponit questionibus et tormentis adeo durissimis quod brachia ejusdem sunt fracta et quod desperatur de vita domicelli predicti; nunquam, videlicet post festum beati Jacobi, dictos presbyterum, thesaurarium et vicarium de Tolosa extraxerunt et ipsos ad dominum regem secum captos adducunt ut, si que metu tormentorum deposuerint, non possint nec audeant immutare, quamvis non contineant veritatem, propter minas et duritiam dicti domini vicedomini (Gallia christiana..., c. 132-133).*

tore.<sup>40</sup> Dalle deposizioni dei ventitré testimoni viene fuori che la [p. 35] notizia delle cattive parole e dei progetti di tradimento di Saisset sarebbe giunta fino al re tramite il vescovo di Toulouse Pierre de la Chapelle Taillefer, il quale avrebbe denunciato questi crimini alla corte regia su richiesta del conte, senza però fare il nome del colpevole. Così dichiararono agli inquirenti regi gli stessi Roger-Bernard<sup>41</sup> e Pierre de la Chapelle<sup>42</sup>. Quest'ultimo era anch'egli un nemico di Saisset (tra l'altro per via della sottrazione di una parte del territorio della diocesi di Toulouse per creare quella di Pamiers), nonché un fedele consigliere di Filippo il Bello e difensore degli interessi della monarchia nel confronto con Bonifacio VIII. Anche se queste dichiarazioni fossero corrispondenti alla realtà – il che è tutt'altro che sicuro –, sarebbe molto riduttivo vedere nella denuncia di Pierre de la Chapelle Taillefer la principale causa della procedura regia<sup>43</sup> (d'altronde il vescovo disse nella propria deposizione che altre denunce erano pervenute alla giustizia regia prima della sua). L'intervento del vescovo di Toulouse fu tutt'al più l'occasione per avviare il procedimento, se non solo un pretesto, magari costruito a posteriori.

[p. 36] 5. Saisset fu arrestato e condotto con la forza a Senlis, cioè nel *pays de France*, vicino a Parigi, per comparire davanti a un consiglio regio, il quale si svolse il 24 ottobre 1301. Questo prese le sembianze di una vera e propria alta corte di giustizia, che riuniva attorno al re i grandi baroni e i principali consiglieri, tra i quali numerosi prelati, in particolare il superiore ecclesiastico di Saisset, l'arcivescovo di Narbonne Gilles Aycelin.<sup>44</sup> Si trattava dell'ultima tappa di una

---

<sup>40</sup> È noto come questa antica formula fosse usata anche in numerosi altri contesti.

<sup>41</sup> *Item dixit idem comes quod omnia per ipsum deposita ipse comes dixit et denunciavit domino episcopo Tolosano tanquam fideli domini regis consiliario et jurato, illa intentione quod predicto domino regi omnia revelaret, et eidem episcopo dixit nudo verbo quod omnia ista domino regi diceret et etiam denudaret* (deposizione del conte Roger Bernard III, *Gallia christiana...*, c. 122).

<sup>42</sup> *Requisitus si hoc denunciavit domino regi Francie, dixit quod sic, non nominando personam Appamiarum episcopi, sed nomina testium a quibus audiverat expressit. Requisitus quo tempore denunciavit regi, dixit quod circa festum Resurrectionis Domini nuper preteritum. Requisitus quare tantum retardavit denuntiare domino regi, dixit quod habet causam arduam contra episcopum Appamiarum et videbatur sibi non esse conveniens aliquid denuntiare contra ipsum, sed ad ultimum, quia jam ab aliquibus extiterat denuntiatum archidiacono Brugensi et Johanni de Momibiaco, sicut ipsi archidiaconus et Johannes dixerunt eidem qui loquitur, cogitavit quod non erat bonum taliter tacere et denunciavit domino regi ut supra* (deposizione del vescovo Pierre de la Chapelle Taillefer, *Gallia christiana...*, c. 127).

<sup>43</sup> Questo il punto di vista del Vidal, il quale nella sua ricostruzione fa, a mio parere, una lettura troppo poco critica della procedura regia.

<sup>44</sup> Su questo personaggio, si veda in particolare MAC NAMARA, *Gilles Aycelin...*

procedura regia che, ovviamente, era del tutto illegale, essendo il giudizio dei vescovi una prerogativa esclusiva del papa.

Davanti al consiglio e rivolgendosi in particolare a Gilles Aycelin, *nomine regis et pro ipso*, uno dei principali legisti dell'entourage di Filippo il Bello, il cancelliere Pierre Flote,<sup>45</sup> lesse una nuova lista di accuse, la quale ci è stata trasmessa.<sup>46</sup> Gli articoli oramai non erano più dieci, bensì ventotto. Tuttavia il tenore dell'accusa non era sostanzialmente mutato, anche se c'erano più dettagli scandalosi. Ad esempio Saisset era accusato di aver detto che Filippo il Bello "non era uomo né bestia, bensì una statua"<sup>47</sup> e di averlo paragonato a un gufo, aggiungendo: « È l'uomo più bello del mondo, però non sa fare altro che guardare la gente »<sup>48</sup> [p. 37] (com'è noto, queste formule sono rimaste famose). Dopo i ventotto articoli, per concludere, Pierre Flote, *ex parte regis*, "port[ava] a conoscenza [dell'arcivescovo] dette cose [cioè il contenuto delle accuse] quali vere e manifeste e già diffuse in tutto il regno di Francia" e richiedeva allo stesso Gilles Aycelin di tenere Saisset sotto custodia, "affinché, attraverso colui al quale compete[va], si pot[esse] fare giustizia di lui e portare a dovuto compimento l'esecuzione della sentenza, come contro un reo di lesa maestà".<sup>49</sup> Quindi

---

<sup>45</sup> Su Pierre Flote (il quale probabilmente era lo zio di Aycelin), si veda in particolare F. J. PEGUES, *The Lawyers of the Last Capetians*, Princeton 1962, pp. 87-91.

<sup>46</sup> Due stesure leggermente diverse del testo sono state conservate: quella del *Trésor des Chartes* (Archives Nationales de France, J 336/1, edizione DUPUY, *Histoire du différend...*, pp. 653-656), e quella di un esemplare dell'archivio dell'arcivescovado di Narbona scomparso probabilmente durante la Rivoluzione francese, il cui testo fu stampato da E. MARTÈNE, U. DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, t. I, Parigi, 1717, cc. 1330-1334, e nella *Gallia christiana...*, cc. 116-118. Quest'ultimo esemplare fu probabilmente consegnato all'arcivescovo Gilles Aycelin in occasione del consiglio di Senlis.

<sup>47</sup> Quinto articolo della lista di Pierre Flote: *Item, [dixit quod] non erat homo nec bestia, sed imago* (*Gallia christiana...*, c. 116).

<sup>48</sup> Articolo 26: *...mandavit sibi [comiti Fuxensî] unum computum de ave. Aves elegerunt in regem quandam avem vocatam Duc, et est avis pulcior et major inter omnes aves, et accedit semel quod pica conquesta fuit de accipitre dicto domino regi, et, congregatis avibus, nihil dixit, nisi quod flavit. Idem de rege nostro dicebat ipse episcopus, quia ipse est pulcior homo de mundo et tamen nihil scit facere, nisi respicere homines* (*Gallia christiana...*, c. 118; la stesura del *Trésor des Chartes* edita dal Dupuy è leggermente diversa).

<sup>49</sup> *Que omnia superius expressata vobis, domine archiepiscope, tanquam ipsius episcopi Appamiensis metropolitano et suo iudici ordinario, ego predictus Petrus, presente domino nostro Philippo Dei gratia rege Francorum ac pro ipso, insinuo, significo ac tanquam vera et manifesta ac jam quasi per totum regnum Francie divulgata ad vestram notitiam perduco, super quibus omnibus seu majori parte premissorum incontinenti potestis sufficienter informari, vosque ex parte domini mei regis, instantia qua decet, requiro ut de persona dicti episcopi, ne perficiat quod inceptit, et cum periculum sit in mora, sic vos teneatis securum, eum taliter custodiendo ut de eo, per eum ad quem pertinet, possit justitia fieri et executio sentencie, tanquam contra committentem crimen lese*

era affermata la colpevolezza del vescovo al termine della procedura regia; era pure presupposta l'esistenza di una sentenza, anche se non era chiaramente detto che questa era stata emanata dal re o dal consiglio regio. Non era specificato neppure a chi ne "spettasse" l'esecuzione. Con questa ambiguità, si manteneva dunque una parvenza minima di rispetto per le prerogative papali. Ma il discorso di Flote si chiudeva con una minaccia: Aycelin poteva "informarsi subito *sufficienter*" sulle accuse – cioè, si capisce, usando solo i risultati della procedura regia – e se si fosse rifiutato di arrestare subito il suo suffraganeo, il re sarebbe stato "costretto", *justitia exigente*, [p. 38] a prendere lui stesso i provvedimenti necessari.<sup>50</sup>

Due altre fonti ci danno qualche informazione sullo svolgimento del consiglio regio del 24 ottobre 1301 e sugli eventi dei giorni successivi a Senlis. Il primo testo fu scritto la sera dopo il consiglio da due vescovi che vi avevano preso parte (uno di Béziers e l'altro di Maguelonne, entrambi suffraganei dell'arcivescovo di Narbona)<sup>51</sup>; riassume in forma di verbale, con tanto di testimoni citati nelle clausole finali, quanto verificatosi durante il consiglio e nelle ore successive. L'altra fonte (dalle prime parole *Factum tale est*), che fu scritta qualche giorno dopo, riassume l'operato dell'arcivescovo Gilles Aycelin fin da quando fu avvertito della procedura regia contro Saisset (cioè fin dall'estate 1301); e nell'evocare il consiglio del 24 ottobre, riprende certi passi del verbale dei vescovi di Béziers e di Maguelonne.<sup>52</sup>

Ambedue questi testi esprimono lo stesso punto di vista, quello dei prelati messi di fronte alle esigenze regie. Puntano ad accertare la posizione di fermezza da loro mantenuta in Senlis, nonché a certificare che non hanno acconsentito a qualsiasi forma di custodia regia di Saisset. Entrambi descrivono pressioni terribili sugli esponenti della Chiesa affinché ubbidissero alla richiesta regia di mettere Saisset sotto custodia armata. L'arcivescovo di Narbona Gilles Aycelin

---

*majestatis, ad effectum debitum perduci* (*Gallia christiana...*, c. 118). Il testo edito dal Dupuy a partire dall'esemplare del *Trésor des chartes* è un po' diverso (in particolare questa stesura non fa cenno al *crimen lese majestatis*).

<sup>50</sup> ...*in premissis taliter vos habentes ne ob vestri negligentiam vel defectum, quod absit, dominus rex cogatur, justitia exigente, aliud remedium adhibere* (*Gallia christiana...*, c. 118).

<sup>51</sup> Edizione MARTÈNE, DURAND, *Thesaurus...*, cc. 1334-1336, e (questa migliore) *Gallia christiana...*, cc. 118-120.

<sup>52</sup> Edizione MARTÈNE, DURAND, *Thesaurus...*, cc. 1319-1330, e (questa migliore) *Gallia christiana...*, cc. 107-115. Anche se non c'è una forma ufficiale di verbale nella stesura stampata dal Martène e dalla *Gallia christiana*, è chiaro che questo testo fu scritto per stabilire e giustificare l'atteggiamento di Aycelin.

rifiutò caparbiamente, in nome del diritto, di dare esecuzione a tale richiesta. Durante il consiglio del 24 ottobre, dopo la lettura del testo di Pierre Flote, seguita dalla smentita di Saisset, Aycelin rispose che non si poteva procedere così in fretta in un affare di tale importanza e che doveva [p. 39] consultare gli altri prelati del regno, nonché il papa, prima di “fare quello che sarebbe stato tenuto a fare conformemente a Dio, alla giustizia e ai sacri canoni”.<sup>53</sup> A questo punto (secondo il racconto alquanto teatrale di *Factum tale est*), certi baroni del consiglio, commossi fino alle lacrime dalla descrizione dei crimini del vescovo e dal rifiuto dei prelati di dare seguito alle richieste dell’entourage regio, si rivolsero contro Saisset stesso e minacciarono di ucciderlo subito. Aycelin e altri prelati dovettero allora proteggere la persona del vescovo supplicando il re di non lasciare che fosse maltrattato; l’arcivescovo di Narbona tirò addirittura in ballo lo spettro della tirannia.<sup>54</sup> Filippo il Bello accettò allora di vietare qualsiasi violenza contro Saisset, ponendo pur tuttavia una condizione: il divieto regio valeva solo a patto che il vescovo rimanesse sotto custodia della Chiesa quale prigioniero. Dunque, qualora Saisset non fosse stato mantenuto sotto tale custodia, sarebbe stato lecito ai sudditi del re vendicare l’offesa recata a quest’ultimo e all’intero regno *seviando in personam episcopi*.<sup>55</sup> Così si strumentalizzavano le mi-

---

<sup>53</sup> *Ad que se predicto episcopo primitus excusante, extra iudicium tamen, et negante proposita contra ipsum, respondit dictus archiepiscopus quod mature erat in tanto negotio procedendum et quod communicato consilio cum prelati, presertim suffraganeis suis et aliis prelati tam in dicta villa quam Parisius et alibi in regno existentibus, consulto quoque prius domino nostro summo pontifice, paratus erat facere quod secundum Deum et iustitiam ac sacros canones facere teneretur* (*Gallia christiana...*, c. 110).

<sup>54</sup> *Cumque magni fremitus, terrores, comminationes et mine ibidem insurgerent contra dictum episcopum, quibusdam etiam de majoribus regni sui fortiter lacrimantibus et dicentibus: «Quid tenet nos quod non interficimus te statim?» Propter que, nec immerito, dicto episcopo erat de proprii corporis periculo formidandum; idem rex ad supplicationem dicti archiepiscopi et domini Antissiodorensis episcopi hoc districte prohibuit et insuper exhortatus per dictum archiepiscopum ad tyrannidem repellendam et ad misericordiam et pietatem iustitiamque sectandas, per quam quidem iustitiam idem episcopus solius est Ecclesie iudicio relinquendus, certos eidem episcopo precepit deputari custodes a sevitia et injuria ne inferrentur eidem* (*Gallia christiana...*, c. 110).

<sup>55</sup> Così lo stesso Saisset fu indotto a richiedere la propria custodia all’arcivescovo: *Dictusque episcopus, visis et auditis premissis, proposuit quod malebat per archiepiscopum dictum quam per manum regiam custodiri, et de consilio quorundam prelatorum et aliorum dictum archiepiscopum requisivit instanter quod ad tollendum scandalum et corpori suo imminens periculum ipsum faceret prout sibi videretur in manu Ecclesie custodiri, presertim cum ibidem publice dictum fuerit per proponentem nomine regio, rege hec et alia per ipsum proposita advocante, quod dicta prohibitio facta de non seviando in personam episcopi dicti facta fuerat sub illis conditione et modo si dictus episcopus auctoritate dicti archiepiscopi in arcta et tuta custodia teneretur, nec alius arcebat subditos regios, prout etiam per quosdam ex subditis ipsis id publice profitentes extitit expresse declaratum ibidem* (*Gallia christiana...*, c. 110-111).



nacce fatte [p. 40] dai magnati del consiglio<sup>56</sup> per raggiungere l'obiettivo iniziale, cioè l'arresto ufficiale di Saisset da parte del suo superiore ecclesiastico su ordine regio.

Il desiderio dei legisti regi di ottenere la custodia ecclesiastica era così forte – sebbene, occorre sottolinearlo, non ci potesse essere nessun rischio reale di fuga del reo – che proposero all'arcivescovo, durante o poco dopo il consiglio del 24 ottobre, di creare subito un'enclave giurisdizionale della provincia di Narbona in quella di Reims (dove si trovava Senlis), affinché Gilles Aycelin potesse agire contro il proprio suffraganeo con qualche parvenza di legittimità.<sup>57</sup> Anche questa grossolana manipolazione era evidentemente del tutto illegale. L'arcivescovo di Reims non aveva la capacità legale di modificare la geografia della propria provincia, essendo tale diritto prerogativa esclusiva del papa.

Alla fine fu trovata una soluzione molto ambigua. Solo di fronte alla richiesta dello stesso Saisset Aycelin accettava di custodirlo, per proteggerlo dai grandi che lo minacciavano. [p. 41] Allo stesso modo, la custodia di Saisset da parte degli uomini del re – che di fatto si verificava – fu ripetutamente interpretata dall'arcivescovo solo come una misura di protezione del vescovo. Dal punto di vista di Aycelin, Saisset rimaneva libero.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Queste minacce furono rinnovate nei giorni successivi al 24 ottobre, in particolare dal conte Robert d'Artois (*Gallia christiana...*, c. 115).

<sup>57</sup> *Gallia christiana...*, c. 113-115. Cfr. un riassunto dell'operato del re scritto da Guillaume de Nogaret (testo sul quale si tornerà fra poco): *eidemque archiepiscopo fecit offerri se paratum (...), cum idem et cum ipse archiepiscopus esset extra suam provinciam, sibi tradi procurare territorium sibi necessarium ad predicta*; e più avanti: *et sic dictus archiepiscopus dictum episcopum Appamiensem, ex causis premissis, in sua retinuit prisione, territorio sibi concesso per Silvanectensem episcopum, quod postmodum reverendus pater Remensis archiepiscopus similiter sibi concessit, ut per eorum literas patentes apparet* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 629-630).

<sup>58</sup> *Quibus per ipsum archiepiscopum intellectis, ad domum quam inhabitabat episcopus dictus accedens personaliter archiepiscopus memoratus, in presentia prefati domini episcopi (...) ac predictorum Johannis de Burlatio et aliorum complicum suorum ad dictam custodiam deputatorum dixit et proposuit quod ipse idem archiepiscopus eidem Johanni dixerat prefata die propositionis facte coram rege contra prefatum episcopum, quod nolebat idem archiepiscopus, quantum in ipso erat, servientes jacere in camera dicti episcopi, nec volebat sibi vel familiaribus suis fieri prohibitiones predictas nec aliquid in persona ipsius episcopi vel suorum familiarium innovari per quod episcopus ipse perderet pristinam libertatem quam habere dicebant regales episcopum ipsum priusquam ad Silvanectum veniret et quam debet habere episcopus non convictus de criminibus sibi impositis, apertius dicens (...) quod ipsum episcopum, quantum in ipso erat, volebat liberum esse ab omni captione...* (*Gallia christiana...*, c. 112). *Die vero qua recessit de loco dicto rex ipse, ad eundem archiepiscopum misit nobilem virum Johannem de Monte Rubeo, militem suum, et ballivum Silvanecti, qui ipsum archiepiscopum requisierunt ex parte regis super dicta custodia dicti Appamiensis facienda. Quibus ipse archiepiscopus respondit quod pro ipso archiepiscopo seu de mandato suo nolebat quod custodiretur ut captus episcopus antedictus (...);*

Come si spiega questa volontà dei legisti di Filippo il Bello di ottenere a tutti i costi l'arresto del vescovo da parte delle autorità ecclesiastiche? Da parte del re fu allegato più volte il pericolo di fuga dell'accusato e il rischio che, lasciato libero, potesse nuocere di nuovo.<sup>59</sup> Questi argomenti ovviamente [p. 42] erano del tutto pretestuosi. Essendo Saisset un traditore del re, si trattava di ottenere, con il suo arresto da parte dell'arcivescovo a seguito di una procedura regia, una sottomissione di fatto delle autorità ecclesiastiche francesi al potere capetingio. Nel complesso, appare con chiarezza che lo scopo dell'entourage regio durante i giorni di Senlis non fu tanto quello di provare la colpa di Saisset così da farla accettare dal papa, quanto quello di strappare a quest'ultimo, e dapprima ad Aycein e agli altri prelati francesi, la ratifica della procedura svolta contro il vescovo, e quindi il riconoscimento da parte loro della supremazia assoluta della giurisdizione regia, anche in materia ecclesiastica, entro i limiti del regno.

6. Durante il consiglio di Senlis, si assistette all'insorgere di un'accusa del tutto nuova contro Saisset, per la quale la fortissima resistenza dei prelati di fronte alle pressioni dei legisti fu forse determinante. Solo nei due racconti del consiglio dei quali ho appena parlato, nonché nei documenti redatti successivamente, compare la nuova accusa, più terribile ancora delle altre: quella di eresia.

---

*immo, quantum in ipso erat, volebat ipsum esse liberum ab omni captione et custodia cujuscumque; hoc excepto quod bene placebat sibi et rogabat ipsum episcopum custodiri, absque omni tamen specie captione, ne aliquis in personam dicti episcopi injuriam vel sevitiā posset inferre, et quod libere omnia et singula facere et exercere posset idem episcopus que liber homo ab omni captione et carcere facere potest et debet ut episcopus et liber ac solutus homo. Dixit tamen idem archiepiscopus quod super custodia de qua idem episcopus ipsum dominum episcopum requisierat, ut custodiretur per ipsum seu de mandato suo nomine ecclesie Narbonensis, ipse archiepiscopus paratus erat facere quod deberet et de jure posset, juxta consilium prelatorum et aliorum peritorum (Gallia christiana..., c. 115).*

<sup>59</sup> Così nel discorso di Pierre Flote (*ne perficiat quod incepit, et cum periculum sit in mora: Gallia christiana...*, c. 118), nel racconto offerto dal testo *Factum tale est (...instanter requirens quod eundem episcopum in tam arcto faceret carcere custodiri sicut dicta crimina requirebant, ne conceptam proditiōis et seditiōis materiam posset ducere ad effectum et ut punitiōem condignam quam se prosecuturum asseruit idem rex valeat obtinere* (Gallia christiana..., c. 110) e pure nel riassunto di Nogaret (*Cumque juste timeretur quod dictus episcopus ad aliqua loca confugeret, in quibus non obediretur domino pape nec regi, quodque dictus episcopus ex solita arte alios corrumpere conaretur juxta sue malignitatis conceptum, idem dominus rex dictum archiepiscopum fecit requiri, ut cum dictorum criminum enormitas hoc exposcat, dictum episcopum capi faceret, carcere sufficienti sic tute et caute faceret custodiri, [ita] quod de eo per competentes judices tam ecclesiasticos quam seculares possit opportunis loco et tempore fieri justitię complementum, ei aditus precludatur iniquitatis sue conceptus perducere ad effectum: DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 629).*

A dire il vero, il verbale dei vescovi di Béziers e di Maguelonne, [p. 43] nell'elencare le accuse presentate contro Saisset al consiglio di Senlis, parla solo di *proditio*, di *seditio* nonché di *alia quamplurima enormia commessi contra Deum*.<sup>60</sup> Il riassunto *Factum tale*, invece, è più esplicito: oltre al tradimento e alla sedizione, fa menzione di *crimina hereseos in genere*.<sup>61</sup> Pur tuttavia non c'è alcun cenno di tale accusa nelle due stesure che ci sono state tramandate della lista dei ventotto articoli letta da Pierre Flote davanti al consiglio. Quindi possiamo concludere che essa fu lanciata proprio nel corso della seduta del consiglio.

Queste nuove imputazioni di crimini contro la fede cristiana sono invece precisate in un'altra fonte, probabilmente quella più interessante tra i documenti relativi al caso Saisset. Questo testo, dalle prime parole *Sane ad audientiam*, fu scritto poco dopo gli avvenimenti di Senlis; ed è conservato nel *Trésor des chartes*.<sup>62</sup> Spiega a lungo i provvedimenti regi contro Saisset, riassumendo il complesso della procedura, allo scopo di giustificarla presso Bonifacio VIII. Si conclude definendo le istruzioni da dare ad un'ambasceria regia allora in partenza per la Curia pontificia. Tuttavia non si tratta di un testo ufficiale, bensì di un documento di lavoro a uso interno nell'entourage regio. L'unica edizione della quale disponiamo, quella del Dupuy,<sup>63</sup> è molto difettosa e nasconde il fatto che si trovino in realtà nelle pergamene del *Trésor des chartes* due stesure diverse del testo, vale a dire un primo [p. 44] abbozzo e una seconda versione con numerose aggiunte. Sto preparando un'edizione critica di questo testo con il collega dell'École des Chartes Sébastien Nadiras. Quest'ultimo, nel corso delle proprie ricerche sulle pergamene del *Trésor des chartes*,<sup>64</sup> è stato in grado di attribuire con certezza (sulla base di prove paleografiche) il documento *Sane ad audientiam* al celebre legista Guillaume de Nogaret.<sup>65</sup> Finora gli storici – i quali non si sono

---

<sup>60</sup> Rex (...) proponi fecit contra venerabilem patrem dominum B. (...) crimina proditiōnis, seditiōnis et alia quamplurima enormia et gravissima crimina et delicta, que dicebat ipsum dominum Apamiensem episcopum commisisse contra Deum et suam regiam majestatem et rempublicam regni sui (Gallia christiana..., c. 119).

<sup>61</sup> Fecit proponi rex ipse contra dictum episcopum presentem crimina hereseos in genere et proditiōnis ac seditiōnis et alia quamplura quam dicebat dictum episcopum commisisse contra regem ac suam regiam majestatem et rempublicam regni sui, necnon quamplura alia enormia, turpia et contumeliosa, que dicebat episcopum dixisse de persona regia et parentibus ejus (Gallia christiana..., c. 110).

<sup>62</sup> Archives nationales de France, J 336/9.

<sup>63</sup> DUPUY, *Histoire du différend...*, pp. 627-631.

<sup>64</sup> Si veda il riassunto della sua tesi dell'École des Chartes: S. NADIRAS, *Guillaume de Nogaret et la pratique du pouvoir*, in *École nationale des Chartes. Positions des thèses*, Parigi, 2003, pp. 161-168.

<sup>65</sup> Su questo famosissimo personaggio, si vedano tra l'altro (oltre alla tesi del Nadiras), HOLTZMANN, *Wilhelm von Nogaret...*, Y. DOSSAT, *Guillaume de Nogaret, petit-fils d'hérétique*, in «Annales du Midi», 53 (1941), pp. 391-402; M. Melville, *Guillaume de nogaret et Philippe le Bel*, in

interessati più di tanto a questo testo<sup>66</sup> – sono stati propensi a riconoscerne la paternità a Pierre Flote, in virtù di considerazioni sul contesto (in effetti era stato Pierre Flote a leggere le ventotto accuse durante il consiglio di Senlis, e sembra che questo personaggio sia rimasto il principale consigliere del re per le questioni ecclesiastiche fino alla sua morte alla battaglia di Courtaî nel 1302).

Il testo di Nogaret inizia con l'affermazione che il re di Francia, tramite “persone degne di fede”, è venuto a sapere delle colpe di Saisset. Questi è definito come “traditore della patria, del signor re e del regno di Francia” nonché *inobediens et rebellis* alla giurisdizione e alla potestà regie sugli aspetti temporali della chiesa di Pamiers. I crimini del vescovo vengono descritti quali *proditiones, conspirationes ac factiones facinorosas contra regem et ejus honorem* e includono delle *blasphemie, contumelie ed injurie* contro il re.<sup>67</sup> [p. 45] Dunque a questo punto, le accuse rimangono ancora le stesse di quelle dell'indagine degli *enquêteurs-réformateurs* e di quelle degli articoli letti da Pierre Flote a Senlis.

Seguono nel testo, in primo luogo, un'elencazione di sei ragioni per le quali, dal punto di vista del re, il vescovo “era tenuto non solo a non nuocere allo stesso signor re, ma anche a difendere l'onore di quest'ultimo con tutte le sue forze”,<sup>68</sup> e poi un riassunto delle prime tappe della procedura giudiziaria

---

«Revue d'histoire de l'Église de France», 36 (1950), pp. 56-66; PEGUES, *The Lawyers...*; A. GOURON, *Comment Guillaume de Nogaret est-il entré au service de Philippe le Bel ?*, in «Revue historique», 298/1 (1998), pp. 25-45.

<sup>66</sup> Si vedano in particolare Ch.-V. LANGLOIS, *Saint Louis, Philippe le Bel, les derniers capétiens directs*, in *Histoire de France*, t.III, ed. E. LAVISSE, Parigi 1901, pp. 147-151; VIDAL, *Bernard Saisset*, pp. 191-193, DIGARD, *Philippe le Bel...*, II, p. 81.

<sup>67</sup> *Sane ad audientiam excellentis principis domini Philippi, Dei gratia Francorum regis, [pervenit] pluries a fide dignis personis, quod B., Appamiensis episcopus, proditor patrie sue, domini regis et regni Francie, contra fidelitatem ad quam domino regi tenetur, proditiones, conspirationes ac factiones facinorosas contra ipsum dominum regem et ejus honorem concepit, tractavit et multis modis inivit; quodque idem episcopus ex proditionis hujus conceptu, jurisdictioni et potestati regie super temporalitate ecclesie sue erat inobediens et rebellis, honorique regio, verbis et factis existens, ad blasphemias, contumelias ipsius domini regis et injurias prorumpbat, et curiam suam coram diversis personis quantum poterat gravissime diffamabat, domino regi auferendo corda et bonam voluntatem eorum, hominesque nobiles et plebeios terrarum ipsarum, quantum poterat, provocabat ad rebellandum contra dominum regem predictum, ita quod dictus dominus rex perderet Tholosanam; quodque predicta attentaverat pluries et frequenter diversis temporibus, et nedum ad opus eorum pervenerat, sed quantum in eo erat premissa perduxerat ad effectum, maxime tempore preterito, guerra inter illustrem regem Anglie et dictum dominum regem durante* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 627).

<sup>68</sup> *Perpendens dictum dominum episcopum in tanto gradu sacerdotii constitutum multis de causis teneri, nedum ad non nocendum ipsi domino regi, sed etiam ejus honorem totis viribus defendendum...* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 627-628). Non posso addentrarmi nell'analisi di queste sei ragioni (le quali tra l'altro tirano in ballo il concetto di natura, invocando l'amore dovuto *naturaliter* al re da

aperta dal re, vale a dire dell'indagine svolta dai due inviati regi in Linguadoca. Alla fine di questo passo, Nogaret ha lasciato uno spazio in bianco sulla pergamena della seconda stesura del testo (quella più avanzata). Nel margine, all'altezza di questo spazio, lo stesso Nogaret ha scritto: "Si mettano qui gli articoli sui quali furono ascoltati dei testimoni, ma anche altri, e soprattutto [p. 46] gli articoli sui reati contro la fede e contro il signor papa".<sup>69</sup>

Gli articoli "sui quali furono ascoltati dei testimoni" non furono mai copiati laddove era previsto dal Nogaret. Invece quest'ultimo, subito dopo lo spazio lasciato in bianco, espose il contenuto delle nuove accuse "contro la fede e il papa". Ce n'erano tre.

Oramai, Saisset era accusato anche di essere simoniaco, nonché di aver professato e disseminato assunti eretici o teorie di stampo eretico, dicendo che il sacramento di penitenza non ha alcuna utilità, che la fornicazione, anche da parte dei chierici, non è un peccato, e diffondendo altre opinioni erranee.<sup>70</sup> Il vescovo era inoltre accusato di aver detto delle bestemmie non solo contro il re, come si è già visto, ma anche contro lo stesso papa Bonifacio, che era secondo lui "il diavolo incarnato".<sup>71</sup> Terzo ed ultimo nuovo articolo d'accusa, il più importante, mi pare, nella logica di Nogaret: Saisset avrebbe tentato di disseminare l'idea secondo la quale la canonizzazione di san Luigi, il nonno di Filippo il Bello, sarebbe stata del tutto illegittima, poiché egli si trovava allora all'inferno.<sup>72</sup>

[p. 47] L'attendibilità di queste nuove accuse è chiaramente nulla. Dal punto di vista procedurale, esse escono dal nulla (si capisce dalla nota in margine allo spazio bianco che non furono tirate in ballo né confermate dai testimoni

---

parte di chi, come Saisset, fosse *natus* nel regno): *Primo ex eo quod de regno Francie natus est, et naturaliter deberet diligere, ratione originis, suum dominum naturalem* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 627).

<sup>69</sup> *Hic ponantur articuli nedum super quibus testes recepti sunt, sed etiam alii et maxime articuli contra fidem et dominum papam attemptati* (Archives nationales de France, J 336/9; cfr. DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628).

<sup>70</sup> *Item a plerisque personis fide dignis et gravibus ad dictum dominum pervenit dictum episcopum, simonacum manifestum, pleraque verba erronea ad heretica contra fidem catholicam seminasse, et specialiter contra penitentie sacramentum, et fornicationem etiam in personis ad sacros ordines promotis non esse peccatum, et multa alia erronea asserendo* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628).

<sup>71</sup> *Item quod dictus episcopus in blasphemiam Dei et hominum pluries dixit sanctissimum patrem dominum Bonifacium summum pontificem esse diabolum incarnatum* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628).

<sup>72</sup> *Item quod dictus dominus papa contra Deum et veritatem et justitiam canonizaverat beatum Ludovicum sancte memorie regem Francie, qui erat in inferno, ut dixit; quodque multa alia erronea dictus episcopus seminavit, ut dixit, contra fidem, in blasphemiam Dei et summi pontificis, et totius Ecclesie* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628-629).

ascoltati).<sup>73</sup> Più che altro è alquanto probabile che queste nuove imputazioni siano state semplicemente escogitate da Nogaret stesso. Evidentemente sono estremamente interessanti per lo storico, anche se sono del tutto false. Nonostante meritino commenti approfonditi – come del resto l'intero testo *Sane ad audientiam* –, mi limiterò a qualche osservazione.

7. Innanzitutto, bisogna sottolineare che questo testo di Nogaret è sotto certi aspetti una vera e propria imitazione, quasi un pastiche, del formulario ordinario delle bolle papali duecentesche redatte per lanciare indagini criminali contro i prelati delinquenti.<sup>74</sup> Ho dedicato una parte delle mie ricerche di dottorato a queste procedure contro i membri dell'alta gerarchia ecclesiastica,<sup>75</sup> e

---

<sup>73</sup> *Hic ponantur articuli nedum super quibus testes recepti sunt, sed etiam alii et maxime articuli contra fidem...* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628).

<sup>74</sup> L'influsso generale dello stilema papale su quello dell'amministrazione regia francese fu sicuramente considerevole alla fine del XIII e all'inizio del XIV secolo. Il fenomeno rimane in larga misura da studiare, anche se disponiamo del saggio di H. G. SCHMIDT, *Der Einfluß der päpstlichen Justizbriefe auf die Justizbriefe der französischen Königskanzlei um 1300*, in *Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen: Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert*, ed. P. HERDE, H. JAKOBS, Colonia 1999, pp. 365-391. Tuttavia qui, con il testo di Nogaret, non si tratta di scrittura cancelleresca ordinaria, bensì di un memorandum particolare scritto in circostanze eccezionali.

<sup>75</sup> Si vedano la mia tesi di dottorato, *'Fama, enormia'. L'enquête sur les crimes de l'évêque d'Albi Bernard de Castanet (1307-1308). Gouvernement et contestation au temps de la théocratie pontificale et de l'hérésie des bons hommes*, Université Lumière – Lyon 2, 2003 (dir. J. Chiffolleau), nonché J. THÉRY, *'Inquisitionis negocia'. Les procédures criminelles de la papauté contre les prélats, d'Innocent III à Benoît XII (1198-1342). Première approche: aperçu sur les sources de la pratique*, Mémoire de fin de séjour à l'École française de Rome remis à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, juillet 2004 (Relazione su questo lavoro fatta dal professor André Gouron in «Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 2004», fasc. 4, Parigi 2006, p. 1617). Non essendo ancora pubblicati questi lavori, si possono vedere J. THÉRY, *Les Albigeois et la procédure inquisitoire: le procès pontifical contre Bernard de Castanet, évêque d'Albi et inquisiteur (1307-1308)*, in «Heresis» 33 (2000), pp. 7-48, nonché il riassunto del dottorato pubblicato in *Revue Mabillon*, n. s. 15 (2004), pp. 277-279, e J. THÉRY, *'Fama': l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, ed. B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147; *Justice inquisitoire et construction de la souveraineté: le modèle ecclésiast (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle). Normes, pratiques, diffusion*, in: «Annuaire de l'École des hautes études en sciences sociales. Compte-rendus des cours et conférences 2004-2005», Parigi 2006, pp. 593-594; *Faide nobiliaire et justice inquisitoire de la papauté à Sienne au temps des Neuf: les recollections d'une enquête de Benoît XII contre l'évêque Donosdeo de' Malavolti (ASV, Collectoriae 61A et 404A)*, in *Als die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter*, ed. S. LEPSIUS, Th. WETZSTEIN, Francoforte 2008 (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte), pp. 275-345.

sono stato colpito di ritrovare [p. 48] le caratteristiche principali di quest'ultime nella ricostruzione a posteriori dell'operato regio contro Saisset fatta da Nogaret nel documento *Sane ad audientiam*.

Riassumendo le iniziative giudiziarie di Filippo il Bello nel caso Saisset, Nogaret descrive un iter procedurale tipico del *modus inquisitionis* istituito da Innocenzo III all'inizio del duecento.<sup>76</sup> Secondo il legista, il re ha lanciato la procedura solo perché giungevano fino a lui un *rumor* e una *clamosa insinuatione* nonché gli avvertimenti insistenti (*pluries*) di persone [p. 49] *fide digne*,<sup>77</sup> gli *enquêteurs-réformateurs* in Linguadoca hanno trovato conferma della colpa di Saisset *fama referente* e a *fide dignis personis clamosa insinuatione*<sup>78</sup>. Questi sono i termini usati nelle decretali del *Liber extra* relative alla procedura inquisitoria<sup>79</sup> e nell'importantissimo canone 8 (*Qualiter et quando*) del quarto concilio del Laterano, nonché nelle lettere di giustizia dei papi.

Filippo il Bello, proprio come il papa in situazioni del genere, avrebbe preferito nascondere quanto era venuto a sapere a proposito dei misfatti di Saisset,<sup>80</sup> ma così facendo – secondo quanto scrive Nogaret – il re sarebbe incorso, proprio come dicevano i papi in tal caso, nel rimprovero di *negligentia* e

---

<sup>76</sup> Sul *modus inquisitionis* disciplinato da Innocenzo III, si vedano tra l'altro W. TRUSEN, *Der Inquisitionsprozess: seine historischen Grundlagen und frühen Formen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung» 74 (1988), pp. 171-215; R. M. FRAHER, *IV Lateran's Revolution in Criminal Procedure: the Birth of 'inquisitio', the End of Ordeals and Innocent III's Vision of Ecclesiastical Politics*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, ed. R. J. CASTILLO LARA, Rome 1992 (Pontificia studiorum universitas Salesiana, Facultas juris canonici, *Studia et textus historie juris canonici*, 7), pp. 97-111; P. V. AIMONE BRAIDA, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in «Apollinaris. Commentarius instituti utriusque juris», 67/3-4 (1994), pp. 591-634; J. THÉRY, 'Fama': *l'opinion publique...*

<sup>77</sup> *Sane ad audientiam excellentis principis domini Philippi, Dei gratia Francorum regis, [perveni] pluries a fide dignis personis...; ...sibi crebro sermone ac clamosa insinuatione fidelium suorum rumor premissorum aures domini regis ipsius intonuit* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 627).

<sup>78</sup> *Prefatis igitur inquisitoribus propter hoc in Tholosanis partibus constitutis, fama referente et nichilominus a fide dignis personis, premissa omnia et singula que ad dominum regem clamosa insinuatione pervenerant dictis inquisitoribus significata fuerunt* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628).

<sup>79</sup> Cfr. X, 5, 1, 21; X, 5, 3, 31.

<sup>80</sup> *Nolens etiam idem dominus rex esse facilis ad credendum, nullo modo cor suum movere poterat ad credendum quod dictus episcopus, sic patrie dignitatem et ecclesie sue ac salutis proprie et beneficiorum susceptorum immemor, tanta ingratitude teneretur, ut aliquatenus acceptasset etiam cogitare aliquid predictorum; sed potius idem dominus rex magno tempore dissimulavit predicta, donec sibi crebro sermone ac clamosa insinuatione fidelium suorum rumor premissorum aures domini regis ipsius intonuit, quod notabiliter ad ejus culpam et honoris regii gravem negligentiam notabiliter posset et deberet ascribi, si amplius premissa dissimularet* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628). Si noti pure che la formula *salus immemor* è più papale che regia.

quindi sarebbe stato in colpa.<sup>81</sup> Dopo l'indagine in [p. 50] Linguadoca – sempre secondo Nogaret –, Filippo era stato nell'obbligo di considerare che i crimini di Saisset “non potevano essere dissimulati senza grave scandalo e pericolo” (*sine gravi scandalo et periculo non poterant sub dissimulatione pertransiri*)<sup>82</sup> – e questa era una formula papale ben conosciuta, usata nel canone *Qualiter et quando* e molto frequente nei mandamenti d'indagine contro i prelati (e pure contro persone di altre condizioni) accusati di “eccessi”.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Esempi di questa retorica papale nelle lettere d'indagine contro i prelati: le ultime parole dell'arenga di una lettera di Innocenzo III all'arcivescovo di Besançon (ed. O. HAGENEDER, A. HAIDACHER, *Die register Innocenz'III. 1. Pontifikatsjahr, 1198/99*, Graz, Cologne 1964, n° 277; 10 giugno 1198): *...nonnullae sunt culpe, in quibus est culpa relaxare vindictam*; l'arenga di una lettera di Gregorio IX contro il vescovo di Potenza (Archivio segreto vaticano [d'ora in poi ASV], *Registra Vaticana* 15, fol. 71, c. 17; ed. parziale L. AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX*, Parigi 1896-1955, n° 601, 2 aprile 1231): *Ne aliorum culpas nostras efficere videamur fiatque anima nostra pro animabus illorum tamquam illos in suis iniquitatibus foveamus, expedit ut culpas ad nos cum ea qua decet gravitate delatas non relinquamus penitus indiscussas...*; un passo di una lettera dello stesso papa all'arcivescovo di Colonia: *sed (...) tu, proprium ministerium inonorans, te dignitate reddis indignum (...), faciens patientiam nostram a multis multipliciter exprobari, quasi culparum tuarum nos participes per diutinam tollerantiam faciamus, nisi horrendum scandalum de te ortum debita castigatione sedemus. Ne igitur anima nostra pro anima tua fiat (...), fraternitatem tuam monemus...*; e ancora l'arenga di una lettera di Bonifacio VIII contro il vescovo di Famagusta (ASV, *Registra Vaticana* 50, fol. 222v, c. CCLXV; ed. parziale DIGARD, *Les registres...*, n° 4780; 12 luglio 1302): *Licet ad reprimendos actus nepharios qui nobis de personis ecclesiasticis referuntur manum nos deceat apostolice correctionis apponere, ne culpas eorum nostras facere videamur, prelatorum tamen excessus eo sunt artius puniendi...*

<sup>82</sup> Proprio per evitare lo scandalo, secondo Nogaret, il re era stato costretto a ordinare l'arresto di Saisset: *Dictus ergo dominus rex cum majoribus regni sui apud Silvanectum ad hoc specialiter vocatis, deliberatione habita diligenti, petito consilio clericorum et laicorum, doctorum et aliorum proborum virorum, fuit ipsi domino regi responsum et constanter consultum, cum predicta sint adeo manifesta, ac etiam per diversas partes regni Francie divulgata, sine gravi scandalo et periculo non poterant sub dissimulatione pertransiri quodque ex causis infrascriptis dictus episcopus in prisione custodiri debebat per suum ordinarium, aut per ipsum dominum regem in ejus defectum* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 629). Si noti pure che la formula *deliberatione habita diligenti* e l'accenno al *consilium* dell'entourage e dei periti provengono chiaramente dalle lettere papali (le quali fanno riferimento al *consilium* dei fratelli del papa, cioè dei cardinali).

<sup>83</sup> X, 5, 1, 24: *Sed cum super excessibus suis quisquam fuerit infamatus ita ut jam clamor ascendat qui diutius sine scandalo dissimulari non possit vel sine periculo tolerari...* Cfr., tra numerosi esempi possibili, una lettera con la quale Gregorio IX ordinò un'indagine contro il vescovo di Acerenza il 26 luglio 1231: *In tantum clamor qui jamdudum frequenter ascendit contra venerabilem fratrem nostrum .. Acherontinum archiepiscopum inualescit, quod dissimulare ipsum ulterius sine scandalo non valeamus nec sine periculo tolerare* (ASV, *Registra Vaticana* 15, fol. 110v, c. 101; regesto in L. AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX...*, n° 686).



[p. 51] Ma è nel descrivere la necessità dell'inchiesta affidata ai due inviati in Linguadoca che Nogaret fa l'uso più clamoroso della retorica e dei riferimenti papali in materia di procedura inquisitoria. Il re, scrive il legista, ha ordinato l'indagine perché "voleva scendere a vedere" se le accuse contro Saisset erano vere: *Descendere voluit igitur et videre...*<sup>84</sup> Questa è proprio l'espressione biblica ripresa da Innocenzo III nel canone *Qualiter et quando*, nel momento in cui fa l'esempio del castigo di Sodoma per giustificare le caratteristiche del nuovo *modus inquisitionis*. D'ora in poi, spiegava Innocenzo nel canone, sarebbe stato possibile lanciare un'indagine per accertare la verità dei misfatti conosciuti dalla sola *fama*, proprio come Dio aveva deciso di mandare due angeli a Sodoma per accertare la verità della colpa degli abitanti prima di colpire la loro città.<sup>85</sup> Erano state queste le [p. 52] parole rivolte da Dio ad Abramo (*Genesi*, 18, 21): "Scenderò a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me". E nel formulario dei loro ordini d'indagine contro i prelati, i papi duecenteschi spesso facevano cenno sia alla *Genesi* che al canone *Qualiter et quando* riprendendone le stesse parole.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> *Descendere voluit igitur et videre primo familiariter ad informandum suam conscientiam dominus rex predictus, propter honorem Ecclesie, et insuper iis secrete perquirere veritatem cum fide dignis personis, ne, quousque dictorum facinorum veritas magis ipso domino regi nota esset, posset sequi aliqua diffamatio episcopi memorati. Ad quod peragendum venerabiles et discretos viros consiliarios suos, magistrum R[ichardus] Nepotis, archidiaconum Algie in ecclesia Lexoviense, clericum, et dominum Johannem vicedominum Ambianensem, dominum de Piquignaco, militem, idem dominus rex misit ad partes Tolosana...*(DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 628).

<sup>85</sup> X, 5, 1, 24: *Qualiter et quando debeat prelatus procedere ad inquirendum et puniendum subditorum excessus, ex auctoritatibus Veteris et Novi Testamenti colligitur evidenter, ex quibus postea processerunt canonice sanctiones, sicut olim aperte distinximus, et nunc sacri approbatione concilii confirmamus. Legitur enim in evangelio quod villicus ille, qui diffamatus erat apud dominum suum, quasi dissipasset bona ipsius, audivit ab illo: 'Quid hoc audio de te? Redde rationem villicationis tue; jam enim non poteris amplius villicare'. Et in Genesi, Dominus ait: 'Descendam et videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint'. Ex quibus auctoritatibus manifeste probatur quod non solum cum subditis, verum etiam cum prelatis excedit, si per clamorem et famam ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis, sed a providis et honestis, nec semel tantum, sed saepe, quod clamor innuit et diffamatio manifestat, debet coram ecclesiae senioribus veritatem diligentius perscrutari, ut, si rei poposcerit qualitas, canonica districtio culpam feriat delinquentis, non tanquam idem sit accusator et index, sed quasi denunciante fama vel deferente clamore officii sui debitum exsequatur. Licet autem hoc sit observandum in subditis, diligentius tamen est observandum in praelatis, qui quasi signum sunt positi ad sagittam.*

<sup>86</sup> Tra molti esempi, cfr. L. Auvray, *Les registres...*, n° 3410 (lettera di Gregorio IX contro il vescovo di Ventimiglia, 22 novembre 1236): *Cum igitur hec, si vera sunt, relinquere non debeant indiscussa, volentes descendere ac videre si clamorem veritas comitatur, mandamus quatenus, inquirens super hiis et aliis diligentius veritatem...*; *ibidem*, n° 601 (lo stesso papa contro il vescovo di Potenza, 2 aprile 1231): *Illius itaque vestigia imitantes, qui, etsi nichil ignoret, descendere tamen voluit et videre utrum*

Subito dopo aver esposto i tre articoli che accusano Saisset di crimini contro la fede, Nogaret ne trae le conseguenze attingendo di nuovo al linguaggio papale, e stavolta egli riprende per conto del re niente di meno che un famosissimo passo della decretale di Innocenzo III *Vergentis in senium*<sup>87</sup> rivolta contro gli eretici e i loro fautori:

[p. 53] *Que gravius longe dictus dominus rex recipit quam superius expressata que contra regiam majestatem commisit dictus episcopus, nec mirum, cum gravius eternam quam temporalem laedere majestatem...*<sup>88</sup>

Com'è noto, la *Vergentis in senium* equiparava la maestà “eterna” a quella giustiniana e così non solo legittimava la persecuzione degli eretici, ma poneva pure le basi romano-canoniche della complessiva costruzione di un’istituzione ecclesiastica in forma di monarchia papale.<sup>89</sup> Ma qui Nogaret non si limita a ricordare la supremazia della maestà “eterna” su quella “temporale” per sottolineare la gravità estrema delle colpe di Saisset. In effetti, il passo prosegue così:

...cum gravius eternam quam temporalem laedere majestatem; quod insuper in Deum vel fidem vel Romanam Ecclesiam committitur contra se commissum recipit dominus rex predictus, qui et sui progenitores defensores speciales fidei et honoris Romane Ecclesie semper fuerunt.<sup>90</sup>

---

*clamores Sodomorum qui ad eum ascenderant veri essent, discretioni vestre...; Cl. Devic, J.-J. Vaissète, Histoire générale de Languedoc, avec ses notes et pièces justificatives, Toulouse 1872-1885, t. VIII, pr., c. 1532 (lettera di Urbano IV al conte di Toulouse a proposito della procedura lanciata contro il vescovo di Toulouse; 28 gennaio 1264): ...nos, volentes per viam inquisitionis descendere et videre utrum idem episcopus clamores de ipso nostris auribus inculcatos opere complevisset, inquisitionem contra ipsum (...) duximus committendam.*

<sup>87</sup> X, 5, 7, 10: *Cum secundum legitimas sanctiones reis lese majestatis punitis capite bona confiscentur eorum (...), quanto magis qui aberrantes in fide Domini filium offendunt, a capite nostro (...) ecclesiastica debent distractione precipi (...), cum longe sit gravius eternam quam temporalem ledere majestatem.*

<sup>88</sup> DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 629. Sottolineo con il corsivo le parole riprese dalla *Vergentis in senium*.

<sup>89</sup> Anche se, come ha suggerito O. Capitani, questa costruzione non derivò direttamente dal progetto innocenziano – il quale era caratterizzato da una visione strettamente unitaria della società – bensì dalle elaborazioni canonistiche posteriori sulla base, tra l'altro, della *Vergentis*. Si veda O. CAPITANI, *Legislazione antieretica e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III*, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 140 (1976), pp. 31-53.

<sup>90</sup> DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 629.

Sicché dall'affermazione, ripresa dalla *Vergentis*, che è più grave ledere la maestà “eterna” che non quella “temporale”, si passa immediatamente all'appropriazione da parte del re di Francia della funzione di difesa della stessa maestà eterna, cioè di una funzione eminentemente papale. Questa appropriazione avviene dopo il ricordo delle parole della *Vergentis*, con un apparente rincarico, il quale in realtà opera uno slittamento di maggiore importanza: “Inoltre, quanto commesso contro Dio oppure contro la fede o la Chiesa Romana, [p. 54] il detto signor re lo considera commesso contro di lui”.<sup>91</sup> Qui si afferma, in termini di grammatica e di logica, una vera e propria identità tra il re di Francia e Dio.<sup>92</sup> Tale avvenimento testuale (se mi si consente questo modo di dire) scaturisce direttamente, nel documento redatto da Nogaret, dalla terza nuova accusa rivolta a Saisset, vale a dire quella di aver negato la santità di san Luigi, costituendo queste parole del vescovo di Pamiers tanto un'offesa alla Chiesa e alla fede cristiana quanto al re e alla sua stirpe.

A questo punto preciso del testo di Nogaret si rivela quella che sarebbe stata la vera posta in gioco lungo il corso dell'intero confronto di Filippo il Bello con il papato, vale a dire il trasferimento alla monarchia francese del modello di sovranità mistica elaborato dalla teocrazia papale. Da Gregorio VII, l'identità legale tra Dio e il papa era costitutiva della supremazia di quest'ultimo. Quando parlava il papa usciva dalla sua bocca la voce di Cristo, e su questa teoria si fondava la giurisdizione universale del pontefice romano, come ha ben mostrato Walter Ullmann.<sup>93</sup> All'occasione dell'affare Saisset veniva fuori che, in Francia, *quod in Deum committitur* [p. 55] *contra se commissum recipit rex*, e così si apriva la strada di una trasfigurazione mistica del potere capetingio, la quale si

---

<sup>91</sup> Si può osservare che c'è probabilmente in questa formula l'eco di un passo celebre della costituzione giustiniana *Manicheos* (C, 1, 5, 4): *quod in religionem divinam committitur in omnium fertur injuriam*. Come si vedrà più oltre, c'è un'altra reminiscenza della *Manicheos* nel documento *Sane ad audientiam*. Del resto sappiamo che Nogaret citò questo passo nel suo discorso del marzo 1303 per denunciare l'eresia di Bonifacio VIII. Si veda l'edizione di J. COSTE, *Boniface VIII en procès: articles d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311)*, Rome 1995, § 10, pp. 111-122.

<sup>92</sup> Su tale fenomeno, si vedano E. KANTOROWICZ, *Deus per naturam, Deus per gratiam*, in «The Harvard Theological Review», 45 (1952), ristampato in id., *Selected Studies*, New York 1955, pp. 121-137, e ovviamente ID., *The King's Two Bodies*, Princeton 1957 (pur tuttavia Kantorowicz ha dedicato pochissima attenzione al caso della monarchia capetingia). Su questa tematica, si può anche vedere la sintesi di A. GUÉRY, *Le roi est Dieu; le roi et Dieu*, in *L'État ou le roi: les fondations de la modernité monarchique en France (XIV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, ed. N. BULST, R. DESCIMON, A. GUERREAU, Parigi 1996, pp. 27-47.

<sup>93</sup> W. ULLMANN, *The Significance of Innocent III's Decretal Vergentis*, in *Études de droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, Parigi 1965, I, pp. 729-741.

sarebbe affermata nello scontro successivo con il papa. Affinché iniziasse questo processo di trasfigurazione della maestà regia, occorre che il traditore del re fosse anche eretico, e così si comprende l'apparizione delle nuove imputazioni di crimini contro la fede attribuite a Saisset. Colpisce il fatto che rispunti proprio in questo momento il passo cruciale della *Vergentis*, così come era stato ripreso da Federico II all'inizio delle costituzioni di Melfi, con lo stesso effetto di sacralizzazione del potere dell'Hohenstaufen tramite l'equiparazione della sua giurisdizione a quella papale.<sup>94</sup> Questo a conferma di quanto intuito da Mario Sbriccoli<sup>95</sup> e da Jacques Chiffolleau<sup>96</sup> sul ruolo della *Vergentis* nell'elaborazione ulteriore delle maestà terrene.

Nel seguito del testo di Nogaret, specialmente in un passo dedicato al discorso sul caso Saisset che gli inviati di Filippo il Bello avrebbero dovuto fare “davanti al sommo pontefice in concistoro”,<sup>97</sup> appaiono con chiarezza due conseguenze maggiori di quest'appropriazione regia di una funzione [p. 56] “quasi pontificia” di difesa della fede, avvenuta con il pretesto di vendicare i crimini di lesa maestà sia “eterna” che “temporale” attribuiti al vescovo di Pamiers.

In primo luogo, il regno di Francia è descritto come un corpo minacciato di contagio generale per la sola presenza di Saisset. Quest'ultimo è qualificato di *membrum putridum*, che sta per *corrumpere ceteras corporis partes*.<sup>98</sup> E così il regno capetingio prende il carattere di corpo mistico che era quello dell'intera cristianità nella costruzione teologico-giuridica elaborata dai papi del dodicesimo e del tredicesimo secolo. A questo punto i toni del testo di Nogaret diventano biblici e apocalittici. Saisset è qualificato di *vir mortis*, in riferimento alle parole con le

---

<sup>94</sup> A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, Parigi 1852-1861, t. 4/1, p. 5-7: *...tanto ipsos [gli eretici] persequamur instantius quanto in evidentiorem injuriam fidei christiane, prope Romanam Ecclesiam (...) superstitionis sue scelera latius exercere noscuntur; immo crimine lese majestatis nostre debet ab omnibus horribilius judicari quod in divine majestatis injuriam dignoscitur attentatum, quamquam in judicii potestate alter alterum non excedat*. “Anche se nella potestà di giudizio l'una non sorpassa l'altra”: già nel testo fredericiano, la riaffermazione della superiorità della maestà divina su quella temporale sfociava nell'affermazione di un'uguale potestà delle due maestà. Si veda in merito E. KANTOROWICZ, *L'empereur Frédéric II*, Parigi 1987 [ed. orig. 1927], in particolare pp. 213-224.

<sup>95</sup> M. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 346-347.

<sup>96</sup> J. CHIFFOLEAU, *Sur le crime de majesté médiéval*, in *Genèse de l'État moderne en Méditerranée*, Roma 1993 (Collection de l'École Française de Rome, 168), pp. 183-213, in particolare alle pp. 196-198.

<sup>97</sup> *Nuntius ergo ex parte domini regis mittendus coram summo pontifici, in Consistorio constitutus, premissa seu eorum substantiam ex parte domini regis significabit* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 630).

<sup>98</sup> DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 630.

quali il re Salomon, nel primo *Libro dei Re* (1Re 2, 26), destituì il sacerdote Abiathar dalle sue funzioni religiose (e sappiamo che nel seguito dello scontro con il papato, Nogaret sarebbe stato solito ricordare episodi biblici nei propri testi a difesa dell'operato regio).<sup>99</sup> E il legista poi torna ad imitare il linguaggio papale riprendendo ora gli accenti classici dei testi contro gli eretici emanati dai pontefici fin dalla fine del dodicesimo secolo. A causa del solo fatto che un uomo come Saisset sia vivo, scrive Nogaret, *locus etiam quem inhabitat per ipsius enormitatem horribilem corrumpitur*, “anche il luogo in cui abita è corrotto dalla sua orribile enormità”.<sup>100</sup> Il vescovo è un essere così malvagio che offende Dio e ogni creatura, e per questo deve sparire dal Creato con la morte:

[p. 57] Tantum enim nequam est quod omnia debent sibi elementa deficere in morte, qui Deum omnemque creaturam offendit.<sup>101</sup>

Invocando qui gli “elementi” della natura, che devono *deficere*, cioè “mancare”, a Saisset, Nogaret riprende apertamente il lessico e la tematica dell’arenga della *Vergentis in senium*<sup>102</sup> e di almeno altri due grandi testi pontifici contro gli eretici, la *Si adversus nos*, anche questa scritta da Innocenzo III e inserita nel *Liber extra*,<sup>103</sup> e la *Vox in rama* di Gregorio IX.<sup>104</sup> Ma nella frase di Nogaret troviamo anche una chiara eco della costituzione imperiale *Manicheos*, secondo la quale

<sup>99</sup> Si veda ad esempio il discorso di Nogaret nel marzo 1303 per denunciare l’eresia di Bonifacio VIII, ed. J. COSTE, *Boniface VIII en procès: articles d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311)*, Roma 1995, § 10, pp. 111-122.

<sup>100</sup> Sul concetto medievale di “enormità”, il quale fu elaborato nel dodicesimo secolo dal diritto canonico e dai papi nella pratica del governo della Chiesa, mi permetto di rinviare a J. THÉRY, *‘Enormia’. Éléments pour une histoire de la catégorie de ‘crime énorme’ au second Moyen Âge*, in «Annuaire de l’École des hautes études en sciences sociales. Compte-rendus des cours et conférences 2005-2006», Parigi 2007, pp. 535-537 [disponibile sul sito <http://halshs.archives-ouvertes.fr/>].

<sup>101</sup> DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 630.

<sup>102</sup> X, 5, 7, 10: *Vergentis in senium seculi corruptelam non solum sapiunt elementa corrupta, sed etiam dignissima creaturarum, prelata privilegio dignitatis volucris celi et bestii universe terre testatur, nec tantum eo quasi deficiente jam deficit, sed et inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis.*

<sup>103</sup> X, 5, 7, 11: *Si adversus nos terra consurgeret et iniquitates vestras celi sidera revelarent et manifestarent vestra scelera toti mundo, ut non solum homines, sed ipsa etiam elementa conjurarent in vestrum excidium et ruinam et a terre facie vos delerent (...), ultio de vobis sumi non posset sufficiens sive digna.*

<sup>104</sup> Ed. C. RODENBERG, MGH, *Epistolae saeculi XIII a regestis pontificum romanorum*, Berlin 1883, t. 1, n° 537, pp. 433-434: *...contra quam [speciem heresis] ipsa etiam elementa debent insurgere et armari.*

*quod in religionem divinam committitur in omnium fertur injuriam*,<sup>105</sup> nonché probabilmente della costituzione *Ariani*, secondo la quale la stessa presenza degli eretici, nei luoghi in cui essi si trovano, fa “ingiuria” agli elementi<sup>106</sup>.

Dunque troviamo nel documento *Sane ad audientiam* una delle prime manifestazioni di un processo di “*surchristianisation* del territorio nazionale” (per usare l’espressione di Colette Beaune), il quale, com’è noto, si sarebbe sviluppato [p. 58] negli anni successivi del regno di Filippo il Bello e poi avrebbe segnato secoli di storia della Francia.<sup>107</sup>

La seconda conseguenza, nel testo di Nogaret, della captazione di una funzione “quasi pontificia” da parte di Filippo il Bello riguarda la natura dei rapporti tra quest’ultimo e il papa. Il legista non nega, anzi ricorda che il sommo pontefice è “il padre” del re e ha la funzione di “luogotenente di Dio sulla Terra”. Pur tuttavia il re, a causa del rischio di contagio generale rappresentato da Saisset, non solo è stato giustificato a giudicare quest’ultimo e a “convincerlo” nel suo “grande consiglio”, ma anche “avrebbe potuto e avrebbe dovuto farlo sottoporre a supplizio” per “toglierlo di mezzo”<sup>108</sup> (e qui, con le parole *supplicio ipsum tradendo*, troviamo un altro riferimento alla costituzione *Ariani*)<sup>109</sup>. Quindi l’immunità clericale non vale per questo vescovo traditore ed eretico, poiché “il suo crimine annulla ogni privilegio e ogni dignità”.<sup>110</sup> Filippo il Bello non ha proceduto con l’esecuzione della condanna solo perché ha voluto “seguire le tracce dei propri predecessori, che avevano voluto preservare i privilegi e le libertà della Chiesa”.<sup>111</sup> Solo per [p. 59] questo – e non per obbligo – il re

---

<sup>105</sup> C, 1, 5, 4.

<sup>106</sup> C, 1, 5, 5: *Manichæis etiam de civitatibus pellendis et ultimo supplicio tradendis, quoniam nihil his relinquendum loci est, in quo ipsis etiam elementis fiat iniuria, cunctisque legibus, quae contra eos ceterosque qui nostrae fidei refragantur olim latae sunt diversisque prolatae temporibus quoniam nihil his relinquendum loci est, in quo ipsis etiam elementis fiat iniuria.*

<sup>107</sup> C. BEAUNE, *Naissance de la nation France*, Parigi 1985, p. 210. Per quanto riguarda l’età moderna, si veda in particolare R. E. GISEY, *The French Estate and the ‘Corpus mysticum regni’*, in *Album Helen Maud Cam*, Louvain, Parigi 1960, pp. 153-172.

<sup>108</sup> *Licet dominus rex de magnorum consilio conveniret quod tantum et talem proditorem suum, coram se convictum, posset et deberet statim supplicio ipsum tradendo de medio tollere regni sui, sicut membrum putridum, ne ceteras corporis partes corrumpat, cum tantus reatus omne privilegium, omnem dignitatem excludat* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 630).

<sup>109</sup> C, 1, 5, 5: *Manichæis etiam de civitatibus pellendis et ultimo supplicio tradendis...*

<sup>110</sup> Qui troviamo probabilmente l’eco della costituzione imperiale *Nullus omnino* (C, 9, 8, 4): *Nullus omnino, cui inconsultis ac nescientibus nobis fudicularum tormenta offerentur, militiae vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur, excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa condicio est.*

<sup>111</sup> *Ipse tamen dominus rex progenitorum suorum sequens vestigia, qui privilegia et libertates ecclesie sue*

aveva deciso di riferire il caso al papa. Del resto non deferiva la causa a quest'ultimo, bensì lo “metteva a conoscenza” (*premissa significat summo pontifici*) delle colpe del vescovo. Filippo il Bello non si accontentava di sottoporre il giudizio di Saisset a Bonifacio VIII, bensì “richiedeva” al papa che “esercitasse il proprio ufficio” togliendo al col-pevole “ogni ordine religioso e ogni privilegio clericale”, prima del supplizio di quest'ultimo.<sup>112</sup>

Dunque di fronte ai crimini di lesa maestà sia “eterna” che “temporale” attribuiti a Saisset, la giurisdizione regia non era inferiore a quella papale. Inoltre – sempre secondo quanto scritto da Nogaret –, il papa in tal caso era sottoposto a una vera e propria obbligazione nei confronti non solo del re, ma anche del regno: era “tenuto a vendicare suo filio il signor re e il proprio regno intero” accettando di privare Saisset dei gradi ecclesiastici. Anche se era sempre riconosciuta al papa una certa superiorità teorica (quella di “luogotenente di Dio sulla Terra”), il re di Francia oramai rivendicava la responsabilità suprema della salvaguardia della [p. 60] fede nel proprio regno, cioè dell'integrità del medesimo regno concepito come corpo mistico. Questa funzione “cristica” del re di Francia entro i limiti del proprio regno, com'è noto, sarebbe stata sempre più affermata nel proseguo dello scontro di Filippo il Bello con Bonifacio VIII. Basti qui ricordare il discorso con il quale il legista Guillaume de Plaisians (un fedele collaboratore di Nogaret) annunciò a Clemente V e al concistoro dei cardinali la “vittoria” conseguita dal re di Francia contro i Templari, vale a dire la scoperta della loro eresia e il conseguente arresto:

---

*voluerunt servare, honoremque Romane ecclesie matri, de cuius uberibus sunt lactati, usquequaque servare, premissa significat ipsi summo pontifici...* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 630). Sulla tematica delle *vestigia progenitorum* e delle relazioni speciali dei capetingi con la Chiesa, si veda LEWIS, *Le sang royal...*, pp. 180-181.

<sup>112</sup> *Premissa significat ipsi summo pontifici patri suo, qui nedum Dei injuriam, cuius locum tenet in terris, sed etiam dicti domini regis, filii sui, et totius regni sui, vindicare tenetur; requiritque dictus dominus rex ipsum summum pontificem, ut super premissis sic celere remedium adhibeat, sic debitum officii sui exerceat, ut dictus vir mortis, ex cuius vita locus etiam quem inhabitat per ipsius enormitatem horribilem corrumpitur, omni ordine suo privet, omni privilegio suo exuat clericali, quod suum est tollat, ita quod dominus rex de illo proditore Dei et hominum in profundo malorum posito, de quo aliqua correctio vel vite emendatio sperari non potest, cum a juventute sua semper male vixerit et ad inveteratam consuetudinem, turpitudinem et perditionem suam deduxisse noscatur, possit Deo facere per viam justicie sacrificium optimum* (DUPUY, *Histoire du différend...*, p. 630). Si può osservare che anche la formula *in profundo malorum positus* è ripresa dallo stilema papale. È persino molto probabile che Nogaret sapesse che questa espressione si trovava in una bolla dello stesso Bonifacio VIII contro i Colonna (*Lapis abscissus*, ed. DIGARD, *Les registres*, n° 2389, 23 mai 1297).

Ad manifestandum igitur predictam victoriam vobis, pater beatissime, qui estis urbis et orbis universalis episcopus, vicarius spiritualis in terris summi presulis Jhesu Christi, ac fratribus vestris, qui sunt columpne ecclesie sancte Dei, ac per vos et ipsos omnibus christicolis, dominus meus Francie rex dicti regis Jhesu Christi in regno suo temporalis vicarius, totus et integer venit...<sup>113</sup>

Oramai il papa e il re erano ambedue “vicari di Cristo”. Solo che il primo era “vicario spirituale sulla Terra” e il secondo “vicario temporale nel suo regno”.

Per concludere l’analisi del documento *Sane ad audientiam*, si potrebbe riassumerne il contenuto così: divenuto oramai il traditore Saisset anche un eretico, il re di Francia, che da questi era stato tradito, diveniva il difensore superiore della fede in Francia, cioè, in qualche modo, papa nel proprio regno.

8. Il caso Saisset risulta dunque una vera e propria provocazione da parte di Filippo il Bello e del suo entourage nei confronti di Bonifacio VIII. E questo fin dall’inizio dell’affare: attaccando un vescovo che era stato in prima linea nella lotta per la difesa delle giurisdizioni ecclesiastiche e [p. 61] che nel corso di questa aveva ricevuto un fortissimo appoggio personale e istituzionale da parte di papa Caetani, si cercava evidentemente di colpire quest’ultimo.

Lo scopo era quello di impartire una dura lezione al papa, di strappargli il riconoscimento della piena sovranità temporale del re, anche per quanto riguardava le persone ecclesiastiche, entro il proprio regno. E nel giustificare questo vero e proprio colpo di mano, Nogaret aprì quella strada che la monarchia francese avrebbe percorso negli anni successivi, una strada di eversione contro l’ordine ecclesiologico elaborato dai papi duecenteschi e allo stesso tempo di invenzione teologico-politica. Vista la personalità e le concezioni ecclesiologiche di Bonifacio VIII, la procedura regia contro Saisset e più ancora la strategia di giustificazione dell’operato regio definita nel testo *Sane ad audientiam* non potevano che provocare un’escalation.

Ricordiamo brevemente l’atteggiamento di Bonifacio dopo il consiglio di Senlis – anche se i fatti sono ben noti.<sup>114</sup> Venuto a conoscenza dell’arresto di Saisset, e probabilmente dopo aver ascoltato gli inviati di Filippo il Bello e gli argomenti esposti da Nogaret nel documento *Sane ad audientiam*, Bonifacio VIII

---

<sup>113</sup> G. LIZERAND, *Le dossier de l'affaire des Templiers*, Parigi 1923 (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Âge), p. 112.

<sup>114</sup> Si veda per esempio il racconto di PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*, pp. 282-286, 290-291, 295-316, 320-324, 342-366.



reagì con una salva di bolle inviate dal 4 al 6 dicembre 1301. Nella *Secundum divina*, il papa ricordava al re che i laici non hanno potestà sui chierici e lo esortava a liberare Saisset per “non offendere la maestà divina”.<sup>115</sup> Con la *Salvator mundi*, sospendeva i privilegi accordati al re negli anni precedenti in deroga alla *Clericis laicos*.<sup>116</sup> Con la *Ante promotionem nostram*, Bonifacio convocava a Roma per il 1 novembre 1302 tutti i vescovi, rappresentanti di capitoli, grandi abati di Francia e molti dottori in teologia e diritto canonico, per trattare della “tutela della libertà ecclesiastica”, della riforma “del re e del regno”, [p. 62] della correzione degli eccessi trascorsi e in genere di “ciò che può giovare al buon governo del regno”.<sup>117</sup> Come scrive il Dupré-Theseider, si trattava di “un vero e proprio sinodo nazionale francese convocato a Roma” e “il papa formulava un intero programma d’azione”, cioè “un vero piano di intervento nelle più gelose questioni interne della monarchia francese”.<sup>118</sup> In fine, nella *Ausculda fili*, con espressioni che sarebbero state riprese nella *Unam sanctam*, Bonifacio affermò il primato del potere papale *super reges et regna: quare, fili carissime, nemo tibi suadeat quod superiorem non habeas et non subsis summo ierarche ecclesiastice ierarchie*.<sup>119</sup> Questa ingiunzione appare chiaramente come una risposta alle pretese elaborate da Nogaret nel testo *Sane ad audientiam*. La *Ausculda fili* rivolgeva pure un invito a Filippo il Bello a venire a Roma o a mandare i suoi rappresentanti a udire “ciò che il nostro signor Dio avrebbe detto attraverso noi”,<sup>120</sup> cioè la sentenza di Bonifacio, dopo il sinodo dei prelati francesi. E per riaffermare ancora la mediazione indispensabile del papa tra il re e Dio – della quale Nogaret faceva a meno nelle istruzioni del testo *Sane ad audientiam* –, Bonifacio chiudeva la stessa bolla ingiungendo al re di “prepararsi e riformare in tal modo che [egli] non si [sarebbe] presentato

<sup>115</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4432: ...*habiturus te taliter in premissis quod majestatem non offendas divinam nec Sedis apostolice dignitatem...*

<sup>116</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4422 (e 4423).

<sup>117</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4426: ...*universitatem verstram (...) rogamus et hortamur attente (...) quatinus (...) vos (...) nostro vos conspectui presentetis ut super premissis (...) possimus (...) tractare, dirigere, statuere, procedere, facere et ordinare que ad honorem Dei et apostolice Sedis, augmentum catholice fidei, conservationem ecclesiastice libertatis ac reformationem regis et regni, correctionem preteritorum excessuum et bonum regimen regni ejusdem viderimus expedire.*

<sup>118</sup> DUPRÉ-THESEIDER, *Bonifacio VIII...*

<sup>119</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4424.

<sup>120</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4424: *Si tuam itaque rem agi putaveris, eodem tempore per te vel fideles viros et providos tue consocios voluntatis ac diligenter instructos, de quibus plene valeas habere fiduciam, his poteris interesse, alioquin, tuam vel ipsorum absentiam divina replente presentia, in premissis et ea contingentibus (...) procedemus. Tu autem audies quid loquetur in nobis Dominus Deus noster...*

come colpevole da condannare al giudizio di Dio e al nostro, dipendente da quest'ultimo".<sup>121</sup>

[p. 63] La risposta dell'entourage del re consistette in una nuova provocazione, con la riunione il 10 aprile 1302 di un'assemblea di rappresentanti dei tre stati del regno (la prima nella storia di Francia) e la lettura da parte di Pierre Flote davanti a quest'ultima di una falsa ed oltranzista versione della *Ausculda fili*, seguita dalla riaffermazione che "il re non ha alcun superiore sul piano temporale".<sup>122</sup> Il 25 giugno 1302, Bonifacio VIII affermò in concistoro, davanti agli inviati del re, che avrebbe depresso Filippo se necessario, come già in passato tre re di Francia erano stati deposti dai papi. Stabili anche la deposizione dei prelati francesi che non avrebbero partecipato al sinodo convocato a Roma per novembre.<sup>123</sup> Per via del divieto regio, solo la metà dell'episcopato francese presenziò al sinodo.<sup>124</sup> Non si hanno notizie precise sullo svolgimento della riunione; forse fu discusso il testo della *Unam sanctam*, la quale fu promulgata il 18 novembre 1302. Qualche mese dopo, il 12 marzo 1303, in un'assemblea riunita nei giardini del palazzo del Louvres, Nogaret accusava Bonifacio VIII di eresia. E così iniziava lo scontro finale.

Quanto al caso Saisset, non ebbe alcuna conclusione. Il 13 gennaio 1302, Bonifacio VIII emanò un ordine d'inchiesta contro il vescovo di Pamiers, riprendendo le accuse elencate da Pierre Flote al consiglio di Senlis (quindi senza alcun cenno a crimini contro la fede né a insulti contro la persona del papa). La lettera papale affidava l'indagine all'arcivescovo di Narbona Gilles Aycelin, nonché ai vescovi di Béziers e di Maguelonne. Si trattava di *veritatem scire*, come in qualsiasi inchiesta pontificia contro un prelado; quindi la colpevolezza di Saisset non era presupposta in alcun [p. 64] modo.<sup>125</sup> Essendo aperta ufficialmente una procedura giudiziaria papale e mantenuta così una parvenza di legittimità dell'operato regio contro Saisset, il re poté lasciare che quest'ultimo raggiungesse il suo amico Bonifacio alla Curia.<sup>126</sup> Ovviamente la procedura pontificia

---

<sup>121</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4424: ...*sic te prepares in premissis et aliis, sic reformes, quod ad iudicium Dei et nostrum ab illo dependens non damnandus accedas...*

<sup>122</sup> Si veda DIGARD, *Philippe le Bel...*, II, pp. 99-100.

<sup>123</sup> Si veda PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*, pp. 295-302.

<sup>124</sup> Per l'esattezza, solo trentanove dei settantanove vescovi. Si veda PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII...*, pp. 303.

<sup>125</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 4269: *Nos igitur, ex hoc non immerito provocati ac ex eo potissimum quod idem episcopus, si relatis veritas suffragetur, irruere non metuit in tanti principis lesionem, ac scire volentes super iis plenariam veritatem...*

<sup>126</sup> Sappiamo che nel febbraio 1301 Saisset era in viaggio verso Roma (si veda DIGARD,

contro il vescovo non ebbe alcun seguito. Del resto, Saisset tornò presto nella propria diocesi di Pamiers e la governò normalmente fino alla morte, nel 1311. Ebbe addirittura relazioni ordinarie con Filippo il Bello.<sup>127</sup> Il fatto che la giustizia regia si sia disinteressata così presto di Saisset e abbia addirittura dimenticato le sue terribili colpe conferma con chiarezza che le accuse rivolte contro di lui erano del tutto pretestuose. Fin dall'inizio del 1302, ciò che era iniziato col caso Saisset stava già proseguendo altrove, ad un livello superiore, con la campagna dei legisti francesi contro lo stesso Bonifacio VIII.

9. Com'è noto, la costruzione della sacralità particolare della monarchia francese incominciò fin dall'inizio del XII secolo<sup>128</sup> e si proseguì con tappe importanti nel corso del duecento, come, per esempio, la celebrazione della vittoria di Filippo Augusto a Bouvines quale evento provvidenziale.<sup>129</sup> Ma con il caso Saisset si aprì un processo nuovo di appropriazione dei fondamenti mistici della sovranità da parte del re capetingio. Questo processo si svolse, per quanto riguarda la fase cruciale, nell'arco di meno di quindici anni, fino alla fine del regno di Filippo il Bello. Il principio ne fu un [p. 65] confronto col papato, che non fu solo uno scontro, ma anche un'osmosi, nel senso che questo contatto tra i due poteri, benché sempre più ostile, fu l'occasione di un mutamento considerevole del potere regio francese. La costruzione teologico-giuridica dell'assolutismo pontificio – iniziata fin dalla riforma gregoriana, messa in pratica con una vera effettività dal tempo di Innocenzo III, e portata a un parossismo dal progetto ierocratico di Bonifacio esacerbato nella lotta contro Filippo il Bello –, venne rifiutata e alla fine sconfitta dal potere regio francese; ma al tempo stesso fu ripresa da quest'ultimo per il proprio uso, dentro il regno.

Nel corso dell'affare Saisset fu elaborato, come ho cercato di mostrare, un programma di sacralizzazione, anzi, se è lecito usare un tale neologismo, di "pontificalizzazione" del potere capetingio.<sup>130</sup> Nel documento *Sane ad audientiam*

---

*Philippe le Bel*, II, p. 96).

<sup>127</sup> Si veda VIDAL, *Bernard Saisset...*, pp. 197-198.

<sup>128</sup> Si veda per esempio il libro classico di M. BLOCH, *Les rois thaumaturges. Essai sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre*, Parigi 1983 [prima ed. 1924].

<sup>129</sup> G. DUBY, *Le dimanche de Bouvines*, Parigi 1973.

<sup>130</sup> Ricordiamo che E. KANTOROWICZ ha parlato del *pontificalism* dei sovrani laici della fine del Medioevo e dell'età moderna nel suo celebre articolo *Mysteries of State. An Absolutist Concept and its Late Medieval Origins*, in «The Harvard Theological Review», 48 (1955), pp. 65-91 (ristampato in id., *Selected Studies*, New York 1965, pp. 381-398). Tuttavia, come ho già detto, il

si rivela tutto l'interesse che il re poteva trovare ad arrogarsi il ruolo di reprimere l'eresia dentro il proprio regno, anche e soprattutto nel caso di una *défaillance* del papa. Così si definiva la strategia che sarebbe stata quella dell'entourage regio durante lo scontro con il papa. Qualche mese dopo aver preteso di sostituire il papa con il re di Francia, entro il regno, nella funzione "cristica" di difesa della fede contro l'eresia di Saisset, Nogaret e gli altri consiglieri regi accusarono lo stesso papa di essere eretico. Dichiarata la vacanza del trono di Pietro e la situazione di pericolo estremo della Cristianità, Filippo il Bello potette proclamarsi ultimo difensore della fede, in nome della tradizione di servizio della Chiesa che era quella della monarchia francese (tradizione di recente confermata dalla canonizzazione di san Luigi... ad opera di Bonifacio VIII). Sicché era doveroso per Filippo denunciare l'eresia di Bonifacio e far sì che fosse giudicato. [p. 66] Così si comprende il processo contro la memoria di Bonifacio proseguito dal re davanti al nuovo papa, qualche anno dopo. Anche la logica dello stranissimo caso dei Templari si comprende meglio, nell'ambito di questa problematica di "pontificalizzazione" del potere regio francese. Ristabilita la linea dei successori di Pietro col breve pontificato di Benedetto XI e con quello di Clemente V, il re di Francia riaffermava tuttavia la sua missione speciale di difesa della fede scoprendo una minaccia eretica, quella rappresentata dai Templari, ignorata dal papa, e costringendo quest'ultimo ad accettarne la repressione.<sup>131</sup>

Riguardo al potere pontificio, bisogna concludere sottolineando tanto il fallimento del progetto bonifaciano quanto la fine di un ciclo storico assai lungo e l'apertura di una nuova era. Bonifacio VIII fu l'ultimo papa a rivendicare l'esercizio universale, diretto e concreto di una giurisdizione suprema sui poteri laici. Con l'emanazione della *Unam sanctam*,<sup>132</sup> egli raggiunse un "punto di non ritorno"<sup>133</sup> nello sviluppo della dottrina teocratica, e occorre sottolineare che fu

---

Kantorowicz non si è interessato al caso francese.

<sup>131</sup> Sulla logica complessiva dell'atteggiamento di Filippo il Bello e del suo entourage dall'affare Saisset fino al processo ai Templari, mi permetto di rinviare a J. THÉRY, *Philippe le Bel, pape en son royaume*, in «L'histoire», 289 (2004), pp. 14-17 [disponibile sul sito <http://halshs.archives-ouvertes.fr/>].

<sup>132</sup> DIGARD, *Les registres...*, n° 5382.

<sup>133</sup> Come ha scritto di recente PARAVICINI, *Bonifacio VIII...*, p. 310. Sulla *Unam sanctam*, si vedano i recenti saggi di E. CONTE, *La bolla Unam Sanctam e i fondamenti del potere papale fra diritto e teologia*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge», 113 (2001), pp. 663-684; K. UBL, *Die Genese der Bulle Unam sanctam: Anlass, Vorlagen, Intention*, in *Politische Reflexion in der Welt des späten Mittelalters/Political Thought in the Age of Scholasticism. Essays in honour of Jürgen*

spinto a una tale esacerbazione per via dell'atteggiamento del re di Francia nell'affare Saisset e durante i mesi successivi. La *Unam sanctam*, che sosteneva sia giuridicamente che teologicamente l'autorità [p. 67] assoluta della Sede apostolica anche all'interno delle giurisdizioni nazionali, e che martellava la necessità dell'unità della Chiesa universale sotto l'autorità del suo unico capo, il papa,<sup>134</sup> era una risposta al processo che si era definito nel documento *Sane ad audientiam*, cioè alla presa di autonomia della chiesa gallicana sotto la direzione del re di Francia, il quale non riconosceva più alcun superiore nel proprio regno. Come si sa, questa bolla ebbe sì una grande fama, ma non ebbe mai un'applicazione pratica. Del resto, non fu accolta nel *Corpus juris canonici*<sup>135</sup>. Dopo "l'attentato" di Anagni, il papato non avrebbe più cercato di esplicitare la pienezza di potere, la *plenitudo potestatis*, intesa nel senso più ampio, fatta eccezione per i soli territori sottomessi alla propria giurisdizione temporale.

Per quanto riguarda la storia della monarchia francese, il "grande dissidio" tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII fu senz'altro una svolta fondamentale, in quanto segnò la nascita della Chiesa gallicana. In seguito allo scontro con il papato si sviluppò intorno al re capetingio, *rex christianissimus* (un titolo usato proprio a partire dal regno di Filippo il Bello),<sup>136</sup> una vera e propria "religione regia" (per usare un'espressione giustamente usata dalla storiografia francese).<sup>137</sup>

---

Mietbke, ed. M. KAUFHOLD, Leyde, Boston 2004, pp. 129-150; G. MINNUCCI, *La Unam sanctam: tra ecclesiologia e diritto*, in questa sede.

<sup>134</sup> Come sottolinea G. MINNUCCI, *La Unam sanctam...*

<sup>135</sup> Fu solo inserita nelle appendici non ufficiali delle edizioni del *Corpus*. Si veda in merito CONTE, *La bolla Unam Sanctam...*, e S. DI PAOLO, *Le Extravagantes Communes nell'età dell'incunabolo: la Bolla Unam Sanctam da Francesco Pavini a Jean Chappuis*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 91 (2005), pp. 355-407.

<sup>136</sup> BEAUNE, *Naissance...*, p. 209. Si veda pure in merito, per la fine del Medioevo, J. KRYNEN, *Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440): étude sur la littérature politique du temps*, Parigi 1981, pp. 209-239; 'Rex christianissimus': a Medieval Theme at the Roots of French Absolutism, in «History and Anthropology», 4 (1989), pp. 79-96; *L'Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Parigi 1993, pp. 345-383.

<sup>137</sup> Si veda tra l'altro J. R. STRAYER, *France: the Holy Land, the Chosen People, and the Most Christian King*, in *Action and Conviction in Early Modern Europe*, ed. T. K. RABB, J. E. SEIGEL, Princeton 1969, pp. 3-16 (ristampato in J. R. STRAYER, *Medieval Statecraft and the Perspectives of History*, Princeton 1971, pp. 300-314), BEAUNE, *Naissance...*, pp. 209-239. Occorre ricordare che nel corso del XIV e del XV secolo, il re di Francia era a volte chiamato "vicaire de Dieu". Si legge ad esempio in una lettera di Jean Juvenal des Ursins al re Carlo VII: *...et laquelle puissance ou vertu de miséricorde vous avés, comme vicaire de Dieu en terre...* (JEAN JUVENAL DES URSINS, *Écrits politiques*, ed. P. S. LEWIS, t. I, Parigi 1978 (Société de l'histoire de France), pp. 415-416).

Da [p. 68] quel momento, la “sacralizzazione dello Stato”<sup>138</sup> e le pretese di assolutismo da parte del potere regio non sarebbero più cessate. Fino alla Rivoluzione francese, i re di Francia tennero la propria legittimità esclusivamente e quasi direttamente (cioè, tramite la Chiesa gallicana, e non tramite la mediazione del papa) da Dio.

L’esperienza pontificia aveva fornito un modello per lo sviluppo di un certo tipo di stato, il modello dell’assolutismo moderno, la cui espressione più compiuta fu quella francese. C’è un nesso storico, genealogico, tra il centralismo papale del Medio Evo e la tradizione statale francese. Questa tradizione francese risale a tempi molto anteriori a quelli del giacobinismo rivoluzionario; prende le mosse dal regno di Filippo il Bello e dal suo grande dissidio con il papa Caetani.

---

<sup>138</sup> Si vedano in merito J.-Cl. SCHMITT, *Problèmes religieux de la genèse de l’État moderne*, in *État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velásquez*, ed. J.-Ph. GENET, B. VINCENT, Madrid 1986, pp. 55-62; J. LE GOFF, *Histoire de la France. La longue durée de l’État*, Parigi 1989, pp. 141-146.